

dossier

XIX Legislatura

7 maggio 2024

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

A.S. n. 1054



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 280



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ~~X~~ st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 289

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Finalità</i>)	7
Articolo 2 (<i>Classificazione dei comuni montani</i>).....	15
Articolo 3 (<i>Strategia per la montagna italiana</i>)	21
Articolo 4, commi 1-6 (<i>Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane</i>)	23
Articolo 4, comma 7 (<i>Aiuti di Stato all'impresitoria operante nelle zone montane</i>)	32
Articolo 5 (<i>Relazione annuale</i>)	35
Articolo 6, comma 1 (<i>Valorizzazione dell'attività prestata dagli esercenti professioni sanitari e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno</i>)	36
Articolo 6, commi 2-3 e 5-6 (<i>Credito d'imposta dipendenti strutture sanitarie di montagna</i>).....	38
Articolo 6, commi 4 e 7 (<i>Emolumenti personale medico e sanitario dei comuni di montagna</i>).....	40
Articolo 7, commi 1-3 e 8 (<i>Scuole di montagna</i>)	42
Articolo 7, commi 4-7 (<i>Credito d'imposta dipendenti scuole di montagna</i>)	49
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane</i>)	51
Articolo 9 (<i>Servizi di comunicazione</i>)	54
Articolo 10 (<i>Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani</i>).....	56
Articolo 11 (<i>Ecosistemi montani</i>).....	60
Articolo 12 (<i>Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici</i>).....	61
Articolo 13 (<i>Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori di montagna</i>)	64
Articolo 14 (<i>Rifugi di montagna</i>)	69
Articolo 15 (<i>Finalità</i>)	74
Articolo 16 (<i>Professioni della montagna</i>).....	76
Articolo 17 (<i>Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani</i>).....	79
Articolo 18 (<i>Agevolazione lavoro agile nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti</i>)	81

Articolo 19 (<i>Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna</i>)	84
Articolo 20 (<i>Registro dei terreni silenti</i>)	86
Articolo 21 (<i>Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano</i>)	89
Articolo 22 (<i>Abrogazioni</i>)	91
Articolo 23 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	94
TESTO A FRONTE.....	99

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (Finalità)

L'**articolo 1** definisce le **finalità** del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo **sviluppo delle zone montane** la cui crescita economica e sociale costituisce un **obiettivo di interesse nazionale**.

Il **comma 1**, in attuazione dell'**articolo 44, secondo comma, della Costituzione**, reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

In particolare, il comma sottolinea l'**importanza strategica** delle **zone montane**, ai fini della **tutela** e della valorizzazione **dell'ambiente**, della **biodiversità**, degli **ecosistemi**, della **tutela del suolo** e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della **salute**, del **turismo** e delle loro **peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche**, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

Nella **Relazione illustrativa** si sottolinea che l'obiettivo del disegno di legge è quello di ridurre le condizioni di **svantaggio** attualmente presenti, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello **spopolamento** e consentire alla popolazione residente in tali zone di poter fruire di tutti i **servizi essenziali** (*in primis*, la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Secondo i dati dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (**UNCEM**) riportati nella Relazione illustrativa, il territorio montano comprende attualmente **3.524 comuni totalmente montani** e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani.

In termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 kmq che definiscono il territorio italiano, circa 147.517 kmq sono occupati dai comuni montani, rappresentando, quindi, il **49% del territorio nazionale**. In particolare, nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, il 100% dei comuni sono classificati montani; ed anche in altre regioni si raggiungono percentuali rilevanti.

Si rammenta qui, in via preliminare, che sulla materia risultano attualmente all'esame della 1^a Commissione del Senato due ulteriori **disegni di legge** di iniziativa dei senatori **Gelmini (A.S. 276)** e **Borghi ed altri (AS. 396)**, per le quali la 1^a Commissione, nella seduta del 12 settembre 2023, ha proposto un esame congiunto, visto il loro contenuto sostanzialmente analogo.

In tale occasione, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha annunciato la presentazione, sulla medesima materia, di un disegno di legge di iniziativa governativa – l'attuale A.S. 1054, analizzato dal presente dossier – per il quale il Presidente della 1^a Commissione ne auspicava l'esame congiunto con predetti due disegni di legge.

Riguardo alle **finalità del provvedimento**, i **disegni di legge di iniziativa parlamentare**, oltre al riconoscimento e alla promozione delle zone montane - come obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo strategico per la tutela

dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute, ecc. - esplicitano, rispetto al disegno di legge in esame, le seguenti specifiche finalità:

- valorizzazione della specificità delle zone montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani,
- favorirne il ripopolamento delle zone montane,
- garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali,
- promuovere le attività economiche, quali l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo,
- tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

Attualmente, gli interventi speciali per la montagna sono contenuti nell'**articolo 1 della legge n. 97 del 1994** – che l'articolo 22, comma 1, lettera c), del disegno di legge in esame intende abrogare - che, al comma 4, individua tali interventi come “azioni organiche e coordinate dirette allo **sviluppo globale della montagna** mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

- a) **territoriale**, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
- b) **economico**, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
- c) **sociale**, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
- d) **culturale** e delle tradizioni locali”.

Il **comma 2** dell'articolo 1 in esame stabilisce che lo **Stato**, le **regioni**, le **province** autonome di Trento e di Bolzano e gli **enti locali**, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (di cui all'articolo 4), **adottano gli interventi necessari** per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine:

- di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani;
- di favorirne il ripopolamento;
- di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità;
- di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo;

- di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

Si rammenta che **principi analoghi** sono enunciati nel **vigente articolo 1 della legge n. 97 del 1994**, recante “Nuove disposizioni per le zone montane” – *che viene ora abrogato dal disegno di legge in esame* – laddove si prevede che “la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di **preminente interesse nazionale**. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali”.

Infine, il **comma 3** prevede che il lo **Stato promuova il riconoscimento** della specificità delle **zone montane** nell'ambito delle **istituzioni dell'Unione europea**, in coerenza con quanto dispone l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 174 del Trattato stabilisce che l'Unione nel proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, deve mirare a **ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni** e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e **di montagna**.

In merito, si rammenta che il **Parlamento europeo** con le **due risoluzioni** del 10 maggio 2016, sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'Unione europea (2015/2279(INI)), e del 3 ottobre 2018, su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche (2018/2720(RSP)), ha posto la **centralità delle aree interne, rurali e montane** nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea. Lo sviluppo delle zone montane è, in particolare, realizzato, nell'ambito delle politiche di coesione, attraverso i **fondi strutturali** destinati al rafforzamento della coesione territoriale, economica e sociale, riducendo il divario tra le regioni.

Per quanto riguarda, specificamente, le zone montane delle Alpi a livello di Unione europea opera anche la **[Strategia Macroregionale Alpina - EUSALP](#)** (*EU Strategy for the Alpine region*); si tratta di un accordo siglato nel 2013 dai Paesi che fanno parte dell'Unione Europea: Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e da due stati extra europei Svizzera e Liechtenstein; ne fanno parte le 48 regioni e province autonome che si trovano attorno alla catena alpina. Le regioni italiane sono la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Strategia per la Regione Alpina è stata delineata dalla Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni con la **Comunicazione [COM\(2015\)366 final del 28 luglio 2015](#)**.

EUSALP punta a promuovere una gestione sostenibile dell'energia e delle risorse naturali e culturali e la protezione ambientale del territorio, ad aumentare lo sviluppo dell'area alpina, favorendo una mobilità sostenibile, una rafforzata cooperazione accademica tra i

paesi e le regioni che ne fanno parte, nonché lo sviluppo di servizi, trasporti e infrastrutture per la sua comunicazione. Al centro dello sviluppo alpino, vuole assicurare una crescita sostenibile e promuovere piena occupazione, la competitività e l'innovazione facendo dialogare, attraverso la cooperazione, le aree montane con le aree urbane.

Da ultimo, lo stato di attuazione della strategia UE per la Regione alpina è illustrato nella **Relazione** della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE [COM\(2020\) 578 final del 23 settembre 2020](#).

• *L'evoluzione della normativa statale in favore delle zone montane*

Ai sensi dell'**articolo 44, secondo comma, della Costituzione**: “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. La disposizione figura dopo il primo comma dell'articolo 44 che tratta di “proprietà terriera privata”. Tuttavia, accumulando le zone montane (intese come “ambiente montano abitato” e non quale montagna nella sua accessione fisica) alle “terre da coltivare” (bonifica, trasformazione del latifondo, ecc.), la Costituzione finisce con il considerare le zone montane nel più ampio concetto di “terre alte”, intese come le regioni di montagna occupate e vissute dall'uomo, ove si sviluppano attività agro-silvo-pastorali.

La formulazione del secondo comma dell'articolo 44 riconosce - anche se implicitamente - la **condizione di svantaggio** in cui versano le aree montane rispetto al restante territorio nazionale.

Nel corso degli anni il legislatore ha approvato alcune leggi “speciali” per le aree montane in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, per la gran parte tutt'ora vigenti.

La **legge n. 991 del 1952**, recante “*Provvedimenti in favore dei territori montani*”, oltre a intervenire con disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale (concessione di mutui di miglioramento fondiario e per l'artigianato montano, contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali, norme in tema di demanio forestale, agevolazioni fiscali), prevedeva la costituzione di “enti per la difesa montana”, quali le aziende speciali e i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, i consorzi di prevenzione e i comprensori di bonifica montana.

Con la **legge n. 1102 del 1971**, recante “*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*”, il legislatore si propose di concorrere alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi: a dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico; a sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale. Lo strumento per la realizzazione degli interventi fu individuato nelle **Comunità montane**, che avrebbero approntato, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il quadro delle competenze delle **Comunità montane** fu ridefinito dagli articoli 28 e 29 della **legge n. 142 del 1990** nell'ambito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, poi confluiti – quali articoli 27 e 28 - nel D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali).

A partire dal 2008, anche in considerazione della crisi economica sopraggiunta e delle conseguenti manovre di finanza pubblica volte a ridurre le spese delle PA - ed in particolare i c.d. “costi della politica” - il legislatore statale ha approvato una serie di disposizioni volte a ridurre gli stanziamenti verso le comunità montane, per poi decretarne la soppressione. Un primo intervento è stato effettuato con la legge finanziaria 2008 (**legge n. 244/2007**, art. 2, commi da 17 a 22), che impegnava le Regioni a provvedere con proprie leggi al **riordino** della disciplina delle comunità montane, al fine di ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario ad esse destinato. Con la legge finanziaria 2010 (**legge n. 191 del 2009**, art. 2, comma 187), si è disposto che dal 1° gennaio 2010 lo Stato **cessasse** di concorrere al **finanziamento** delle comunità montane, previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, ponendolo a carico delle Regioni. Con il successivo **D.L. n. 78 del 2010** (art. 14, comma 28), è stato infine disposto l’obbligo dell’esercizio in **forma associata**, mediante unione di comuni o convenzione, delle **funzioni fondamentali** dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o siano appartenuti a comunità montane, trasferendo, pertanto, le funzioni fino ad allora gestite dalle comunità montane in capo alle unioni di comuni¹. Risultano ancora “attive” soltanto le Comunità montane di Lombardia (legge n. 19/2008) e Campania (legge n. 12/2008).

Un intervento di complessivo riordino è stato effettuato con la **legge 31 gennaio 1994, n. 97**, recante “*Nuove disposizioni per le zone montane*”, che ha legiferato su numerosi aspetti della vita in montagna, quali tra l’altro, la gestione di beni agro-silvo-pastorali (art. 3), la conservazione dell’integrità dell’azienda agricola (artt. 4-5), le aziende agricole montane (art. 5-*bis*), le tutela ambientale (art. 7), la gestione del patrimonio forestale (art. 9), l’esercizio associato di funzioni e la gestione associata di servizi pubblici (art. 11), lo sviluppo di attività produttive (art. 13), i piccoli imprenditori commerciali (art. 14), l’insediamento in zone montane (art. 19). La legge n. 97 ha inoltre istituito il **Fondo nazionale per la montagna** (art. 2), con carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome (secondo criteri definiti dal CIPE) che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna. I criteri di ripartizione devono tener conto dell’esigenza della salvaguardia dell’ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell’estensione del territorio

¹ Il legislatore regionale ha quindi disposto la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani o unioni montane, come nel caso delle Regioni Abruzzo (legge n. 1/2013), Emilia Romagna (legge n. 21/2012), Friuli-Venezia Giulia (legge n. 26/2014), Lazio (legge n. 16/2017), Marche (legge n. 35/2013), Molise (leggi n. 6/2011, n. 22/2012 e n. 1/2016, art. 15), Piemonte (leggi n. 11/2012 e n. 3/2014), Puglia (legge n. 5/2010), Sardegna (legge n. 2/2016), Toscana (leggi n. 37/2008 e n. 68/2011), Valle d’Aosta (legge n. 4/2016) e Veneto (legge n. 40/2012), oppure ne hanno deliberato la loro soppressione *tout court*, come nel caso della Basilicata (legge n. 33/2010) e Umbria (legge n. 18/2011). In Calabria sono state soppresse, ma le funzioni attribuite ad un ente strumentale denominato “Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna” (legge n. 25/2013), mentre in Liguria le funzioni attribuite alla Regione stessa (legge n. 23/2010). In Sicilia, ai sensi dell’articolo 45 della legge n. 9 del 1986, le Comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni assunte dalle province, ora ridefinite “liberi Consorzi comunali” (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani) e Città metropolitane (Palermo, Messina e Catania). Nella provincia autonoma di Trento esistono le “Comunità” composte da comuni con l’obbligo di esercizio associato di determinate funzioni amministrative (legge n. 3/2006), così come in quella di Bolzano tali funzioni sono svolte dalle “Comunità comprensoriali” (legge n. 7/1991).

montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, al reddito medio pro capite, al livello dei servizi e all'entità dei trasferimenti ordinari e speciali. La dotazione del Fondo è stata costantemente ridotta nel corso degli anni: dai circa 67 milioni di euro del 1999 (129,6 miliardi di lire) è scesa a 58 milioni nel 2002, per poi ridursi a 45 milioni nel 2006 e 41,8 milioni nel 2010. Negli anni dal 2011 al 2015 il Fondo non ha avuto risorse; successivamente è stato disposto un rifinanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con l'art. 1, comma 761, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con l'art. 1, comma 970, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

Con la legge di stabilità per il 2013 (**legge n. 228/2012**, art. 1, comma 319) è stato istituito il **Fondo nazionale integrativo per i comuni montani**, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per **comuni classificati interamente montani** (di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT). La dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall'art. 1, co. 550, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Criteri e modalità di funzionamento del Fondo integrativo sono stati definiti con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.

Tali due fondi sono poi confluiti nel nuovo "**Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**", istituito dall'art. 1, comma 593, della **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. Il Fondo ha lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome (*cfr. scheda art. 4*).

Nella **legge di bilancio 2024** la dotazione del capitolo 2068/MEF risulta pari a 195.740.927 euro per l'annualità 2024 e a 196.571.611 euro per le annualità successive, in conseguenza delle riduzioni – rispettivamente di 10.302.154 euro e di 10.345.874 – disposte dall'articolo 1, comma 523, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) quale *spending review* dei ministeri.

NORMATIVA REGIONALE SULLO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(riferita solo alle regioni a statuto ordinario, eccetto Umbria e Puglia)

Piemonte

Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna.

Lombardia

Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

Liguria

Legge regionale 13 agosto 1997, n. 33

Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Emilia-Romagna

Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2

Legge per la montagna

Toscana

Legge regionale 1° marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizza re il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Marche

Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18

Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Lazio

Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9

Legge sulla montagna

Abruzzo

Legge 21 dicembre 2021, n. 32

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

Molise

Legge regionale 2 settembre 1999, n. 29.

Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

Campania

Legge regionale 4 novembre 1998, n. 17

Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane

Basilicata

Legge regionale 19 maggio 1997 n. 23

Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane

Calabria

Legge regionale 19 marzo 1999, n. 4

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.

Articolo 2 *(Classificazione dei comuni montani)*

L'**articolo 2** reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei **criteri** per la **classificazione** dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la **predisposizione dell'elenco dei comuni montani**. L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (**comma 1**).

Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei **comuni destinatari delle misure** di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (**comma 2**). Tali classificazioni dei comuni montani non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (**comma 3**).

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 2 in esame prevede l'adozione di un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione dei **criteri** per la **classificazione dei comuni montani**, in base a due parametri: quello **altimetrico** e quello della **pendenza**.

In relazione ai criteri di classificazione dei comuni montani, si segnala che il disegno di legge A.S. 276 fa riferimento al solo criterio altimetrico, da considerare in via prevalente.

Il D.P.C.M. è adottato su **proposta del Ministro per gli affari regionali** e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei **dati forniti dall'ISTAT**, previa intesa in sede di **Conferenza unificata**.

Ai fini di tale proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge **apposita istruttoria tecnica** anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tali esperti non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il **medesimo decreto** è inoltre contestualmente definito l'**elenco dei comuni montani**.

In merito alla classificazione dei comuni, si rammenta che i **comuni montani e parzialmente montani** sono quelli **individuati** in un apposito **elenco elaborato dall'ISTAT**, secondo una classificazione trasmessa all'ISTAT dall'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), conseguente ad una disposizione contenuta **all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991** recante "Provvedimenti in favore dei

territori montani” - **ora abrogata**. Tale disposizione definiva "**montani**" i **comuni** posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di **sopra dei 600 metri** di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Per "**comuni parzialmente montani**" venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri.

La Commissione censuaria centrale, istituita presso l'allora Ministero delle Finanze, fu dunque incaricata di stilare e aggiornare l'elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani.

L'articolo 1 della legge n. 991/1952, come detto, è stato peraltro **abrogato** dall'articolo 29 della **legge n. 142 del 1990**, che ha riservato alle singole **Regioni** il compito di disciplinare, con legge regionale, le **Comunità montane**, quali enti locali formati dall'unione di comuni montani e parzialmente montani.

L'abrogazione ha di fatto impedito la possibilità che la classificazione ISTAT fosse rivista e/o aggiornata nel tempo.

Sulla questione dell'elenco sulla classificazione dei comuni montani, infatti, l'**ISTAT** con [comunicato del 5 febbraio 2015](#) ha precisato che "la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in totalmente montani, parzialmente montani e non montani, non è una "classificazione Istat" ma l'esito dell'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani. Tale classificazione è stata **trasmessa all'ISTAT dall'UNCEM**, come viene anche specificato nelle note dell'elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali". L'ISTAT sottolinea, infine, che "l'abrogazione degli articoli 1 e 14 della legge n. 991/1952, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione".

L'[elenco predisposto dall'ISTAT](#) continua, dunque, ad essere il riferimento per le disposizioni che riguardano i comuni montani, come nel caso del "**Fondo nazionale integrativo per i comuni montani**", istituito dall'articolo 1, **comma 319**, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), i cui beneficiari sono stati individuati tra quelli classificati come interamente montani ai sensi **dell'elenco ISTAT**, di cui sopra, e riportato nel [Bando](#) del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie – DARA (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 11 luglio 2019) che ha definito la modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani ai fini del riparto delle risorse del Fondo integrativo per i comuni montani.

Da ultimo, ai fini dell'assegnazione delle agevolazioni destinate a sostenere i programmi di investimento delle **start up innovative femminili**, nell'allegato all'Avviso pubblico² si riporta un apposito **elenco dei comuni totalmente montani**. L'**elenco** di cui all'Avviso è **composto da 3.053 comuni montani** (al netto di quelli delle Province di Trento e di Bolzano).

² Avviso pubblico del Coordinatore dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali del DARA per le "**Imprese femminili innovative montane – IFIM**" del 5 maggio 2023 <https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/fosmit-impresefemminiliinnovativemontane/>.

Con riferimento alla disposizione del comma 1, che prevede la redazione di un “elenco dei comuni montani”, si valuti l’opportunità di chiarire se con tale locuzione si intendano i soli “comuni totalmente montani” o anche quelli “parzialmente montani”.

Ciò anche in considerazione del fatto che il **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**, istituito dall’art. 1, co. 593 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) – di cui si occupa l’articolo 4 del disegno di legge in esame - è destinato a promuovere, tra l’altro, “misure di sostegno **in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani** delle regioni e delle province autonome” (*si veda la scheda di lettura del successivo articolo 4*).

Riguardo all’individuazione dei comuni montani rientranti nell’elenco da predisporre con D.P.C.M., si rammenta che l’art. 1, comma 3, secondo periodo, della citata legge n. 56 del 2014 riconosce alle “**province con territorio interamente montano**” e che sono confinanti con Paesi stranieri alcune specificità, di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97³. Le **province** che sono state individuate dalle rispettive leggi regionali come in possesso contestualmente di entrambi i requisiti sono risultate **solamente tre**: le province di **Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola**.

Il **comma 1** reca altresì una specifica disciplina in caso di **fusione o di scissione** tra comuni montani e comuni non montani, la quale dispone che:

- in caso di **fusione** di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione **conserva** la classificazione di **comune** montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo;
- in caso di **scissione** di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani **solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal D.P.C.M.**

Il **comma 1**, infine, dispone che si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall’ISTAT all’**aggiornamento dell’elenco dei comuni**, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato, **entro il 30 settembre di ogni anno** e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

³ In particolare, l’art. 1, comma 3, della legge n. 56/2014 riconosce alle province con territorio interamente montano confinanti con Paesi stranieri le specificità di cui ai seguenti commi:

- comma 57: Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- comma 86: Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

I precedenti tentativi di procedere ad una classificazione normativa dei comuni montani.

Nella XVI legislatura il disegno di legge A.S. 2566 (Disposizioni in favore dei territori di montagna)⁴, all'articolo 2, comma 3, prevedeva che, ai soli fini della ripartizione del "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati" (previsto dal disegno di legge stesso), il decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale avrebbe provveduto al riconoscimento, come **comuni montani svantaggiati**, dei comuni caratterizzati **alternativamente** dalle seguenti caratteristiche altimetriche e geografiche:

- a) posizionamento di almeno il **70 per cento** del territorio comunale **al di sopra dei 400 metri** di altitudine sul livello del mare;
- b) posizionamento di almeno il **40 per cento** del territorio comunale al di sopra dei **400 metri** di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il **30 per cento** del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

Per i comuni situati nelle **regioni alpine** il successivo comma 4 elevava le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare a **500 metri**.

In aggiunta a tali requisiti, per l'individuazione di un comune come "comune montano svantaggiato" era peraltro richiesta la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani. Infine le Regioni avrebbero provveduto alla classificazione del rispettivo territorio montano.

Una proposta scientifica di definizione di comune montano era stata precedentemente formulata dall'Ente italiano per la montagna (EIM)⁵. L'EIM aveva effettuato una serie di proiezioni a scala nazionale per individuare gli indicatori più adeguati a classificare la montagna ed elaborare una definizione "aperta" di montagna, attraverso l'individuazione di alcune sue caratteristiche distintive, da precisare e calibrare in base alle finalità della definizione. La proposta di classificazione elaborata dall'EIM era la seguente: sono montani i comuni situati per il 70% della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40% della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il 30% del territorio presenti una pendenza superiore al 20%; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine è di 600 metri".

Il comma 2 prevede che, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani definito ai sensi del comma 1, con un ulteriore **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** sono definiti i **criteri per l'individuazione dei comuni** destinatari delle **misure di sostegno previste dai capi III (Servizi pubblici), IV (Tutela del**

⁴ Approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2011, quale testo unificato di numerose proposte di legge presentate da diversi Gruppi parlamentari.

⁵ L'EIM fu istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) in sostituzione dell'IMONT e poi soppresso dall'articolo 7, comma 19, del D.L. n. 78 del 2010; le funzioni sono state trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

territorio) e **V** (*Sviluppo economico*) del provvedimento in esame, sulla base dell'**adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici** di cui al comma 1 (altimetrico e della pendenza) e di **parametri socioeconomici**, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure.

Il D.P.C.M. è adottato su **proposta** del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di individuazione dei criteri per individuare i comuni destinatari di tali misure, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge **apposita istruttoria tecnica** anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 1.

Il **D.P.C.M. definisce** contestualmente l'**elenco dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno** di cui ai capi III, IV e V.

In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

Al riguardo, si fa presente che l'**A.S. 276** (disegno di legge Gelmini) prevede, invece, che l'individuazione dei comuni beneficiari avvenga sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio **altimetrico** in **combinazione** con gli **indici** del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro⁶.

Si ricorda che alcuni dei suindicati **indici** sono stati utilizzati nell'ambito della **Strategia nazionale per le aree interne** (SNAI).

Infatti i territori sono stati identificati in base a parametri determinati dalla presenza di offerta sul territorio di tre servizi essenziali relativi all'**assistenza ospedaliera**, all'**istruzione** e ai **trasporti ferroviari**. Si tratta di tre settori che sono hanno particolarmente subito gli effetti delle manovre correttive di finanza pubblica, volte a determinare risparmi di spesa nella gestione di tali servizi, con conseguente soppressione di alcune strutture, che nei territori montani hanno ulteriormente acuito lo spopolamento e la conseguente capacità di sviluppo e di produzione di reddito.

Il **comma 3** dispone che la classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi dei commi precedenti, **non si applica** ai fini delle misure adottate nell'ambito della

⁶ Si ricorda che alcuni dei suindicati indici considerati dal ddl Gelmini (AS 276) sono utilizzati nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), in cui i territori sono stati identificati in base a parametri determinati dalla presenza di offerta sul territorio di tre servizi essenziali relativi all'assistenza ospedaliera, all'istruzione e ai trasporti ferroviari. Si tratta di tre settori che sono hanno particolarmente subito gli effetti delle manovre correttive di finanza pubblica, volte a determinare risparmi di spesa nella gestione di tali servizi, con conseguente soppressione di alcune strutture, che nei territori montani hanno ulteriormente acuito lo spopolamento e la conseguente capacità di sviluppo e di produzione di reddito.

Politica agricola comune europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle peculiari esigenze ad essa sottese.

Articolo 3 *(Strategia per la montagna italiana)*

L'**articolo 3** reca la definizione della **Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI)**, attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane (**comma 1**). La Strategia è definita con un orizzonte temporale **triennale** dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (**comma 2**).

Il **comma 1** definisce la **Strategia per la montagna italiana (SMI)**, attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane.

La Strategia individua, articolandole per **linee strategiche**, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere:

- la crescita e lo **sviluppo economico e sociale** dei territori montani,
- la possibilità di **accesso alle infrastrutture digitali** e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione,
- la **residenzialità**,
- le **attività commerciali** e gli insediamenti produttivi,
- il **ripopolamento** dei territori.

Dal punto di vista finanziario, la Strategia si attua nell'ambito delle **risorse** disponibili del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**.

Ai sensi del successivo articolo 4 del disegno di legge in esame, la SMI rientra, infatti, tra gli interventi oggetto di finanziamento da parte del predetto Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere **dall'anno 2024** (*si veda la relativa scheda di lettura*).

La **SMI** dovrà **tener conto**, in un'ottica di **complementarità** e sinergia:

- delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile;
- delle politiche territoriali attuate nell'ambito della **Strategia nazionale** per lo sviluppo delle **aree interne** del Paese (SNAI) e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023;
- delle politiche per le **zone di confine**, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti;
- del **Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)** istituita dall'articolo 8 del D.L. n. 124 del 2023, con riferimento ai

territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La SMI opera anche in **coordinamento** con le politiche della **Strategia forestale nazionale (SFN)** prevista dall'articolo 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs. n. 34 del 2018) nonché con la Strategia nazionale delle *Green community* (articolo 72 della legge n. 221 del 2015).

Il **comma 2** stabilisce che la SMI è **definita** con **periodicità triennale** con **decreto** del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa **intesa** con la Conferenza Unificata.

Si fa presente, al riguardo, che i **disegni di legge di iniziativa parlamentare**, prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un **Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana**, con il compito di dare supporto tecnico-scientifico al Dipartimento, ai fini dell'elaborazione delle politiche pubbliche volte al perseguimento dello sviluppo delle zone montane. Il Tavolo coadiuva inoltre il Dipartimento nella predisposizione della Relazione annuale sullo stato della montagna e nella predisposizione della Strategia Nazionale per la montagna italiana. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno dell'UNCCEM, designati dalla Conferenza unificata.

Articolo 4, commi 1-6 *(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)*

L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di **finanziamento** degli **interventi** da parte del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** a decorrere dall'anno **2024**, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale.

L'articolo precisa che le risorse erogate dal **Fondo** hanno **carattere aggiuntivo** rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Il **comma 1** stabilisce che le risorse del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** – istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 34/2021) - sono destinate a decorrere **dall'anno 2024** al finanziamento:

- a) degli interventi di **competenza delle regioni e degli enti locali**, di cui al comma 593;
- b) degli interventi di **competenza statale** di cui al medesimo comma 593 e al successivo comma 594, con particolare riferimento all'attuazione della SMI (*si veda la scheda sull'art. 3*).

• **Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**

Ai sensi dell'articolo 1, **comma 593**, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), il **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**, destinato a promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome è utilizzato per finanziare:

- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondono e valorizzano le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Le ulteriori iniziative previste dal **comma 594** che sono quelle volte a sostenere, a realizzare e a **promuovere politiche a favore della montagna**, che vengono finanziate direttamente dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il **comma 595** dispone in merito alle modalità di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per quanto riguarda la quota destinata agli **interventi di competenza statale** e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna; con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata per gli **interventi di competenza delle regioni e degli enti locali**.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Per quel che concerne le **risorse**, il Fondo è stato istituito con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. Nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono peraltro **confluiti**, ai sensi del comma 596 della legge di bilancio 2022, il **Fondo nazionale per la montagna** (previsto dall'articolo 2 della legge n. 97/1994) ed il **Fondo integrativo per i comuni montani** (previsto dall'articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228/2012), le cui risorse sono state pertanto **trasferite al nuovo Fondo** (cap. 2068/MEF), il quale risultava dotato di 129,5 milioni per il 2022 e di 209,5 milioni a decorrere dal 2023 (capitolo 2068/MEF).

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (milioni di euro)	2022	2023	2024
Stanziamiento autorizzato dall'art. 1, co. 593 (cap. 2068/MEF)	100,0	200,0	200,0
Fondo nazionale per la montagna (cap. 7469/MEF)	20,0	-	-
Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126/MEF)	9,5	9,5	9,5
TOTALE Fondo (cap. 2068/MEF)	129,5	209,5	209,5

La dotazione del Fondo è stata oggetto di **riduzione** per effetto delle disposizioni di *spending review* disposte dall'articolo 1, comma 877, della **legge di bilancio 2023** (legge n. 192/2022) e dall'articolo 1, comma 523, della **legge di bilancio 2024** (legge n. 213/2023).

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (milioni di euro)	2023	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	209,5	209,5	214,5	
Riduzione art. 1, co. 877 – <i>Spending review</i>	-	-3,5	-7,6	
Legge di bilancio 2023	209,5	206,0	206,9	
Bilancio a legislazione vigente		206,0	206,9	206,9
Riduzione art. 1, co. 523 – <i>Spending review</i>		-10,3	-10,6	-10,3
Legge di bilancio 2024		195,7	196,6	196,6

La ripartizione delle risorse

Le risorse relative all'annualità **2022** (129,5 milioni) sono state ripartite con **decreti** del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in data **29 marzo 2022** per la quota di **competenza statale** (20 milioni) e in data **30 maggio 2022** per la quota di **competenza regionale** (109,5 milioni).

Analogamente, le risorse relative all'annualità **2023** (209,5 milioni) sono state ripartite con **decreti** del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in data **4 agosto 2023** per la quota di **competenza regionale** (202,5 milioni) e in data **11 ottobre 2023** per la quota di **competenza statale** (340.577 euro).

Per una analisi dei riparti del Fondo, *si rinvia al successivo box*.

Va ricordato, infine, per completezza, che risultano **escluse** dai benefici del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** (analogamente a quanto applicato finora per il

Fondo nazionale per la montagna e per il Fondo integrativo per i comuni montani) le **Province autonome di Trento e di Bolzano**, dal momento che, **dal 2010**, esse sono escluse in via generale dalla ripartizione di finanziamenti statali, in seguito all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009.

Il citato comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 ha, infatti abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2010, le disposizioni della legge n. 386/1989 (in particolare, l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

I commi 2 e 3 dell'articolo in esame definiscono la procedura per la definizione delle risorse del Fondo:

- **comma 2**: un primo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definirà l'**ammontare delle risorse** da destinare agli interventi di **competenza delle regioni** e degli **enti locali** (comma 1, lettera *a*) del comma precedente e a quelli di **competenza statale** (lettera *b*);
- **comma 3**: tale decreto, nel ripartire gli interventi di competenza delle **regioni** e degli **enti locali**, dovrà tener conto del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, e dovrà essere in coerenza con la SMI.

Il successivo **comma 4** mantiene ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, ovvero l'emanazione di un D.M. per la definizione della quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'**articolo 117 della Costituzione**, la materia degli interventi a favore delle zone montane rientra tra le c.d. **competenze legislative residuali delle regioni**.

Con la riforma costituzionale del 2001, l'**articolo 117** indica, *in primis* al comma 2, le materie attribuite allo Stato e quindi, al comma 3, le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Al comma 4 viene pertanto definita la c.d. "**potestà legislativa residuale**" spettante alle Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La montagna e le aree montane, non figurando né tra le competenze esclusive statali, né tra le competenze legislative concorrenti, rientrano pertanto – per esclusione – nelle competenze legislative residuali delle Regioni.

Si rammenta infatti che, ai fini del riparto degli stanziamenti del Fondo, l'articolo 1, **comma 595**, della legge n. 234/2021, ne stabilisce la destinazione in parte ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna ed in parte ad interventi di competenza regionale. Al riparto delle due quote si provvede con **decreto del Ministro** per gli affari regionali e le autonomie; per il riparto della quota destinata agli interventi di **competenza delle Regioni** e degli **enti locali** è necessaria la **previa intesa in Conferenza unificata**.

Il **comma 5** stabilisce che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di cui al comma 1, definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

Al riguardo si fa presente che i *d.d.l. AS 276 e AS 396* stabiliscono, all'art. 4, comma 3, che una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di **competenza statale**, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Inoltre l'AS 396 prevede che a tal fine, il Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A..

Il **comma 6** precisa che le risorse erogate dal **Fondo** per lo sviluppo delle montagne italiane hanno **carattere aggiuntivo** sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore, sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna, nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

• **Il riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane dell'annualità 2022**

Le risorse relative all'annualità 2022 (**129,5 milioni**) sono state ripartite con un primo [decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022](#), il quale ha fissato in **20 milioni** la **quota** destinata ad interventi di **competenza statale** e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Con **successivo decreto del 30 maggio 2022** è stata ripartita **tra le Regioni** la quota di risorse (**109,56 milioni**) assegnata agli interventi di competenza regionale, sul cui schema era stata raggiunta l'Intesa nella Conferenza Unificata del 25 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge n. 234/2021.

In particolare, con riferimento al **decreto 29 marzo 2022**, le risorse finanziarie (20 milioni) sono state destinate a sostenere, realizzare e promuovere politiche di **competenza statale** per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234/2021, con particolare riferimento a:

- a) individuazione di progetti volti alla creazione di *startup* innovative per favorire l'avvio di imprese nei territori montani;
- b) avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna, con particolare riferimento al ricorrere del ventennale della "Giornata internazionale della montagna" che avrà come tema fondamentale "Lo sviluppo sostenibile della montagna", anche attraverso il lancio di un concorso di idee per l'ideazione e la definizione di un progetto grafico che sia in grado di raffigurare, sintetizzare e comunicare il tema oggetto della predetta giornata;
- c) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile ed all'educazione ambientale - che costituiscono la base dell'educazione alla montagna - adottate presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di agevolare lo scambio di esperienze virtuose e buone pratiche, anche realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche;

d) iniziative volte a premiare giovani imprenditori di montagna;
e) introduzione di specifici premi destinati alle migliori tesi di laurea sui temi della montagna (quali sostenibilità in montagna, digitalizzazione in montagna, valorizzazioni dei prodotti agroalimentari, ecc.);

f) ricognizione e promozione delle opportunità nazionali ed internazionali volte a valorizzare le zone montane anche con riferimento alle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Una percentuale non superiore al 3% della quota di 20 milioni (600.000 euro) può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi previsti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie adeguate professionalità.

In merito all'**utilizzo** della quota di **competenza statale** si segnala che **3,9 milioni** sono stati destinati alle agevolazioni per sostenere i programmi di investimento delle **start up innovative femminili** ubicate nei comuni montani presenti sul territorio nazionale (*Avviso pubblico del 5 maggio 2023*), prevedendo contributo a fondo perduto per un importo massimo di 70.000 euro (non superiore al 70% delle spese ammissibili).

Inoltre **10,8 milioni** sono stati destinati ad "**Energia in vetta**", misura rivolta ai gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale, con l'esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i maggiori costi sostenuti nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente (*Avviso pubblico del 24 maggio 2023*), prevedendo, a tal fine, contributo a fondo perduto per un importo massimo di 70.000 euro (non superiore all'80% delle spese ammissibili).

Le **risorse di competenza regionale (109,5 milioni)** di cui al D.M. **30 maggio 2022**, sono destinate a sostenere, realizzare e promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con particolare riferimento a:

- a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community;
- b) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;
- c) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;
- d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
- e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
- f) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione;
- g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.

Nelle more di un aggiornamento dei criteri di riparto, tali risorse sono ripartite tra le Regioni applicando i coefficienti già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 2016-2019, nelle misure indicate nella successiva tabella, di cui 87,6 milioni quale quota fissa (pari all'80% della disponibilità del Fondo) e 21,9 milioni quale quota premiale (20% della disponibilità del Fondo).

I coefficienti di ripartizione sono stati formulati tenendo conto **dell'esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano** a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386.

Regioni	Coefficienti (%)	Quota fissa (80% Fondo)	Premialità (20% Fondo)
Piemonte	8,464	7.414.902,40	1.853.725,60
Valle d'Aosta	1,532	1.342.111,20	335.527,80
Lombardia	8,225	7.205.526,40	1.801.381,60
P.A. di Bolzano	-	-	-
P.A. di Trento	-	-	-
Veneto	3,516	3.080.198,40	770.049,60
Friuli-Venezia Giulia	2,185	1.914.172,80	478.543,20
Liguria	2,545	2.229.552,00	557.388,00
Emilia-Romagna	5,578	4.886.616,80	1.221.654,20
Toscana	6,127	5.367.569,60	1.341.892,40
Umbria	3,456	3.027.635,20	756.908,80
Marche	3,129	2.741.166,40	685.291,60
Lazio	5,887	5.157.316,80	1.289.329,20
Abruzzo	5,538	4.851.575,20	1.212.893,80
Molise	2,470	2.163.848,00	540.962,00
Campania	7,733	6.774.508,80	1.693.627,20
Puglia	3,618	3.169.555,20	792.388,80
Basilicata	4,981	4.363.613,60	1.090.903,40
Calabria	8,183	7.168.732,00	1.792.183,00
Sicilia	6,596	5.778.437,60	1.444.609,40
Sardegna	10,237	8.968.141,60	2.242.035,40
ITALIA	100,00	87.605.180,00	21.901.295,00

La quota premiale sarà erogata alle regioni che provvedono al cofinanziamento delle azioni indicate dallo stesso decreto (art. 1, co. 2) da realizzare con finanziarie di diversa fonte, di importo almeno pari alla quota premiale. Le risorse “premiali” che non saranno assegnate per mancanza di cofinanziamento, saranno automaticamente ripartite nel corso del medesimo esercizio finanziario tra le regioni che hanno garantito la propria quota di premialità applicando coefficienti debitamente riparametrati.

• Il riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane dell'annualità 2023

Le risorse relative all'annualità 2023 (209,5 milioni) sono state ripartite, nella misura di 202,5 milioni con **decreto** del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del **4 agosto 2023** per quanto riguarda la quota di **competenza regionale** (202,5 milioni).

Con **successivo decreto** del **11 ottobre 2023** è stata ripartita la quota di **competenza statale** (340.577 euro).

In particolare, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali (202,5 milioni) il **decreto 4 agosto 2023** ha definito una duplice modalità di assegnazioni, ripartendone una quota pari a **109,5 milioni** utilizzando i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti, da ultimo, con delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021 (come peraltro effettuato nella ripartizione dell'annualità 2022) e una quota pari a **93 milioni** finalizzata a specificatamente le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità.

A tal fine il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto ricorso, attraverso la collaborazione con l'ISTAT, all'utilizzo di coefficienti denominati *coefficienti di ripartizione montani600*, considerando la metodologia di cui alla delibera CIPESS n. 53/2021 - così come indicata nel documento ISTAT “Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (dicembre 2012)”, paragrafo 2.4 - con l'introduzione di un indicatore geomorfologico e di un indicatore socio-economico “di accessibilità” (per brevità, indicatore “logistico”), in luogo dell'indicatore del livello dei servizi pubblici di cui alla citata delibera CIPESS.

Conseguentemente, l'**articolo 2** del D.M ripartisce i **109,5 milioni** secondo i coefficienti (%) già utilizzati per il riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna 2020-2021, arrotondati al 3° decimale, determinando per ciascuna regione l'identico ammontare di risorse attribuito nel 2022 come somma della quota fissa (80%) e di quella premiale (20%).

Viene confermata al **comma 3** anche la finalizzazione delle risorse, che sono destinate a sostenere, realizzare e promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni.

Peraltro, il **comma 5** precisa che ciascuna Regione destina con priorità tali risorse alle misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

Inoltre, ai sensi del **comma 4**, le Regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui ai commi 3 e 5, presentati dalle Province nonché dalle Città Metropolitane.

L'**articolo 3** ripartisce la quota di 93 milioni tra le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità, in ragione dei cosiddetti coefficienti di riparto *montani600*, come indicati nella successiva tabella (anch'essi arrotondati al 3° decimale):

Regioni	Coefficienti riparto <i>montani600</i> (%)	Ripartizione (euro)
Piemonte	15,707	14.607.338,13
Valle d'Aosta	4,010	3.729.295,52
Lombardia	19,057	17.723.249,68
P.A. di Bolzano	-	-
P.A. di Trento	-	-
Veneto	6,553	6.094.123,17
Friuli-Venezia Giulia	3,340	3.106.044,28
Liguria	3,269	3.039.893,43
Emilia-Romagna	3,069	2.854.385,27
Toscana	3,323	3.089.999,35
Umbria	1,001	930.916,03
Marche	1,796	1.670.397,30
Lazio	5,206	4.842.042,64
Abruzzo	7,884	7.331.765,66
Molise	2,609	2.426.192,52
Campania	5,293	4.922.075,55
Puglia	0,466	433.070,46
Basilicata	4,205	3.910.678,14
Calabria	6,469	6.015.862,27
Sicilia	4,740	4.408.125,25
Sardegna	2,005	1.864.545,35
ITALIA	100,000	93.000.000,00

Il **comma 3** precisa che il calcolo dei coefficienti è effettuato sulla base della formula di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del decreto stesso. La formula si basa sull'applicazione congiunta dell'**indicatore geomorfologico** (comma 5) e degli **indicatori dimensionali e socio-economici** (comma 6), entrambi pesati nella misura percentuale del 50% del totale.

Ai sensi del **comma 4**, per l'individuazione dell'indicatore geomorfologico sono individuati, per ogni Regione, il numero dei comuni che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche (*comuni montani600*):

- almeno il **35% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine** s.l.m. e almeno il 30% del territorio **con una pendenza superiore al 20%**, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ("aree lacustri" di cui all'allegato A) [*criterio relativo alla pendenza*];
- almeno il **70% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine** s.l.m., al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ("aree lacustri" di cui all'allegato A) [*criterio relativo all'altimetria*].

Il **comma 5** precisa che l'indicatore geomorfologico consiste nel rapporto tra il numero dei *comuni montani600* su base regionale, individuati ai sensi del comma 4, e il numero complessivo dei comuni montani600 a livello nazionale.

Il **comma 8** dispone che le risorse (93 milioni) sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni, con riferimento a:

- a) interventi di rigenerazione urbana;
 - b) interventi di efficientamento energetico di edifici adibiti ad uffici pubblici;
 - c) interventi di manutenzione della viabilità;
 - d) interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all'illuminazione pubblica;
 - e) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, attraverso la realizzazione delle *Green Community*;
 - f) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;
 - g) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
 - h) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.
- misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

Anche in questo caso, le Regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui ai commi 3 e 5, presentati dalle Province nonché dalle Città Metropolitane.

Sia l'articolo 2 che l'articolo 3 stabiliscono che gli interventi dovranno essere realizzati entro e non oltre il **31 agosto 2026**.

Inoltre il **decreto 4 agosto 2023**, all'**articolo 4**, ha disposto che le risorse del Fondo a valere sull'**annualità 2022** (DM 30 maggio 2022), non erogate alla **Regione Basilicata** e alla **Regione Siciliana** e di importo pari complessivamente a euro 12,7 sono assegnate alle due regioni sulla base dei criteri, delle modalità e dei termini previsti all'articolo stesso (di cui 5,5 milioni alla Basilicata e 7,2 milioni alla Sicilia).

Riepilogando, le risorse assegnate a ciascuna amministrazione regionale dal **D.M. 4 agosto 2023** possono essere così sintetizzate:

Regioni	Art. 2	Art. 3	TOTALE
Piemonte	9.268.628,00	14.607.338,13	23.875.966,13
Valle d'Aosta	1.677.639,00	3.729.295,52	5.406.934,52
Lombardia	9.006.908,00	17.723.249,68	26.730.157,68
P.A. di Bolzano	-	-	-
P.A. di Trento	-	-	-
Veneto	3.850.248,00	6.094.123,17	9.944.371,17
Friuli-Venezia Giulia	2.392.716,00	3.106.044,28	5.498.760,28
Liguria	2.786.940,00	3.039.893,43	5.826.833,43
Emilia-Romagna	6.108.271,00	2.854.385,27	8.962.656,27
Toscana	6.709.462,00	3.089.999,35	9.799.461,35
Umbria	3.784.544,00	930.916,03	4.715.460,03
Marche	3.426.458,00	1.670.397,30	5.096.855,30
Lazio	6.446.646,00	4.842.042,64	11.288.688,64
Abruzzo	6.064.469,00	7.331.765,66	13.396.234,66
Molise	2.704.810,00	2.426.192,52	5.131.002,52
Campania	8.468.136,00	4.922.075,55	13.390.211,55
Puglia	3.961.944,00	433.070,46	4.395.014,46
Basilicata	5.454.517,00	3.910.678,14	9.365.195,14
Calabria	8.960.915,00	6.015.862,27	14.976.777,27
Sicilia	7.223.047,00	4.408.125,25	11.631.172,25
Sardegna	11.210.177,00	1.864.545,35	13.074.722,35

	Regioni	Art. 2	Art. 3	TOTALE
ITALIA		109.506.475,00	93.000.000,00	202.506.475,00

Il **decreto del 11 ottobre 2023** ha ripartito i **340.577 euro** della quota di **competenza statale** destinandone **40.577 euro** all'avvio di iniziative di **comunicazione istituzionale** sui temi della montagna e per **300.000 euro** ad iniziative destinate a finanziare attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di **master universitari** aventi ad oggetto i temi della montagna.

Articolo 4, comma 7
(Aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane)

Con il **comma 7** dell'**articolo 4** si precisa che le misure disposte dal disegno di legge in esame che si configurino come **aiuti di Stato** sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE, individuando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri il soggetto responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane.

Si osserva che ai sensi del disegno di legge in esame sono già individuate le seguenti misure di aiuto di Stato:

- a) Incentivi (contributo sotto forma di credito di imposta) agli investimenti e alle **attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna**, previsti dall'articolo 13 comma 1, alla cui scheda si rinvia.
- b) Misure fiscali (contributo sotto forma di credito d'imposta) a favore delle **imprese montane esercitate da giovani**, previste dall'articolo 17, comma 1.
- c) Misure (sotto forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per l'**agevolazione del lavoro agile** nei comuni montani, previste dell'articolo 18, comma 1.

Si tratta di interventi finanziati – ai sensi dell'articolo 23 del disegno di legge – a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 4 qui in commento.

Tutte e tre le tipologie di agevolazione appena indicate si applicano – per espressa previsione, contenuta, rispettivamente, nell'articolo 13, comma 1, nell'articolo 17, comma 2 e nell'articolo 18, comma 3 – nel rispetto delle condizioni di cui al **regolamento (UE) n. 1408/2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, al **regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al **regolamento (UE) n. 2831/2023** contenente la disciplina generale sugli aiuti «*de minimis*». Il richiamo agli articoli 107 e 108 TFUE contenuto nell'articolo 4, comma 7, qui in esame, appare dunque avere un carattere residuale ed è probabilmente da intendersi riferito alle misure di aiuto alle imprese che saranno previste a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane da ripartire per le finalità di cui ai commi 593 e 594 della legge di bilancio 2022, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

• *Gli aiuti di Stato "de minimis"*

Nel rinviare all'apposita documentazione parlamentare in materia di [aiuti di Stato](#), in questa sede si ricorda che, ai sensi del TFUE, la Commissione europea esercita un controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti e lo Stato membro deve notificare preventivamente le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle. Tuttavia, lo stesso Trattato ammette l'adozione di regolamenti volti a disciplinare le categorie di aiuti che possono essere **dispensate dalla procedura di notifica ex ante**, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa: è quanto appunto prevedono i regolamenti sugli aiuti di Stato di modesta entità, c.d. regolamenti «*de minimis*».

In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo [regolamento \(UE\) n. 2831/2023](#) sulla disciplina generale degli aiuti «*de minimis*», il quale trova applicazione fino al 31 dicembre 2030, ma si applica anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste.

Il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali **il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura**: tale settore è incluso nell'ambito di applicazione del regolamento generale, a meno che l'importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Il nuovo regolamento **non si applica** agli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; né si applica agli aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Il **massimale** di aiuto previsto ai sensi del nuovo regolamento è di **300.000 euro nell'arco di tre anni per impresa** (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

Per gli aiuti «*de minimis*» **nel settore agricolo** opera il [regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#), applicabile fino al 31 dicembre 2027.

L'impresa beneficiaria di tali aiuti deve operare nella produzione primaria di prodotti agricoli (e.g. animali vivi, frutta o verdura), con talune eccezioni. Secondo quanto precisato dal menzionato regolamento (UE) n. 2831/2023, **se l'impresa opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, per gli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore operano i massimali del relativo regolamento «*de minimis*» (di cui si dirà a breve), ma lo Stato deve garantire, con mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

L'importo totale degli aiuti «*de minimis*» concessi in tale settore a un'impresa unica non può superare **20.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» può essere non superiore ai **25.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano – 840,5 milioni di euro, e nel rispetto di alcune condizioni.

Con [D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020](#) l'Italia ha aderito alla facoltà consentita dal regolamento, prevedendo che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» concessi ad

un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per il **settore della pesca e acquacoltura** opera il [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#), che si applica agli aiuti di piccola entità concessi ad imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con talune eccezioni.

Grazie alla riforma di ottobre 2023, le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono ora beneficiare dei massimali di aiuti (più alti) consentiti dal regolamento generale «*de minimis*» (v. *supra*). Ad esse infatti non si applica più il regolamento n. 717/2014.

L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica, ai sensi del regolamento in esame, non può superare i **30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari**. In deroga, secondo le modifiche di ottobre 2023, lo Stato membro può decidere che l'importo complessivo degli aiuti a una singola impresa non superi i **40.000 euro** nell'arco di tre esercizi, purché sia stato istituito un registro nazionale degli aiuti. Sempre secondo la riforma di ottobre 2023, l'importo cumulativo degli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi non può superare il limite nazionale stabilito in allegato al regolamento, pari a 38,524 milioni di euro.

I massimali e il limite nazionale sopra indicati si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*», dal suo obiettivo e dal fatto che l'aiuto sia finanziato del tutto o in parte con risorse provenienti dall'Unione europea.

Gli aiuti «*de minimis*», tanto nel settore agricolo quanto in quello della pesca e acquacoltura, sono espressi in termini di **sovvenzione diretta in denaro**, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, il suo importo corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (cioè all'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Articolo 5 *(Relazione annuale)*

L'**articolo 5** attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Si prevede, inoltre, la presentazione alle Camere di una **Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana**, entro il **28 febbraio** di ciascun anno.

Il **comma 1** assegna al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il **monitoraggio** dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 (*Strategia per la montagna italiana*) e 4 (*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane*) del disegno di legge in esame.

Il **comma 2** stabilisce che **entro il 28 febbraio** di ciascun anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma precedente, presenti alle Camere la **Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI**, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Si ricorda che l'**articolo 24, comma 4, della legge n. 97 del 1994** (*Nuove disposizioni per le zone montane*) stabilisce che il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la **relazione annuale sullo stato della montagna**, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

L'ultima relazione presentata al Parlamento **risale al 2007**⁷ (XV legislatura, Doc. XCV, n. 2).

⁷ Il venir meno della relazione sullo stato della montagna italiana è, di fatto, da ricondurre alla politica di coesione attuata attraverso lo strumento dei fondi strutturali dell'Unione europea, che ha interessato, in modo particolare le zone di montagna, attraverso la politica agricola e rurale.

Nella legge di contabilità (**legge n. 196 del 2009**), si prevede, all'art. 10, comma 7, che, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, venga presentata alle Camere in **allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate**, che evidenzi il contributo dei fondi nazionali addizionali, ed i risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché la ripartizione territoriale degli interventi.

Articolo 6, comma 1

(Valorizzazione dell'attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno)

Il **comma 1 dell'articolo 6** introduce, in primo luogo, due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli **esercenti professioni sanitarie** e dagli **operatori sociosanitari** presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame: l'attribuzione di un **punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera** ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una **valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore** per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN.

Il comma in titolo introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento **per i medici** che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l'attività prestata costituisca **titolo preferenziale**, a parità di condizioni, per gli **incarichi di direttore sanitario**.

Più in dettaglio, in base al **primo periodo** del comma in esame, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del SSN, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie⁸ e dagli operatori socio-sanitari⁹ presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio.

Si ricorda che, in base al richiamato articolo 2, comma 2, del presente disegno di legge i comuni montani destinatari di misure di sostegno sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (v. sopra la scheda di lettura dell'articolo 2).

⁸ Per l'elenco delle professioni sanitarie v. sito istituzionale del Ministero della salute: <https://www.salute.gov.it/portale/professionisSanitarie/dettaglioContenutiProfessionisSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1>

⁹ La figura dell'operatore socio sanitario (OSS) è stata individuata e disciplinata con l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome del 22 febbraio 2001: l'OSS è ivi definito come l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Per un approfondimento in materia v. https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14763/oss-question-time-presso-commissione-xii-sul-profilo-professionale-operatore-socio-sanitario.html

In forza del **secondo periodo** del comma in disamina, la medesima attività è valorizzata, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore, per l'assunzione di incarichi nelle aziende e negli enti del SSN.

Ai sensi del **terzo periodo** del comma in esame, l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie suddette per tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

In sede di relazione tecnica viene specificato che non vi sono “profili finanziari ascrivibili” alle disposizioni appena illustrate.

Si ricorda che la disciplina relativa alla valutazione dei titoli è posta dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483¹⁰, per quanto attiene al personale dirigenziale del SSN (v. in particolare artt. 20-23 e art. 27).

Riguardo al personale non dirigenziale del SSN, la relativa disciplina sulla valutazione dei titoli è posta dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220¹¹ (v. in particolare art. 8 e artt. 20-22). Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza (art. 3, co.7, d. lgs. n. 502/1992¹²).

Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla vigente normativa, nomina il direttore sanitario attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico. L'incarico di direttore sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore sanitario e provvede alla sua sostituzione (art. 3 del d. lgs. n. 171/2016¹³).

¹⁰ Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

¹¹ Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

¹² Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

¹³ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Articolo 6, commi 2-3 e 5-6
(Credito d'imposta dipendenti strutture sanitarie di montagna)

L'articolo 6, ai commi da 2 e 3, concede - a decorrere dal 2024 - un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o vi effettuano il servizio di medico di base e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.

Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

I commi 5 e 6 contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2024, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario.

Più in dettaglio il comma 2, all'esplicito scopo di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano (come definito all'articolo 2, alla cui scheda di lettura si rinvia) concede, a decorrere dal 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio di medico di base e che prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune, un credito di imposta annuale nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro.

Il comma 3 estende il credito d'imposta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato. Per tali soggetti il credito di imposta spetta annualmente, a decorrere dal 2024, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Il comma 5 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Esso viene concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

- il credito di imposta spettante alle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 19 del provvedimento in esame, per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna; il credito di imposta è commisurato

- all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso (si veda la scheda di lettura dell'articolo 19 per ulteriori informazioni);
- la **detrazione Irpef del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui** "prima casa", **disposta, in linea generale**, dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - la **detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione cd. concordati**, di all'articolo 16 del TUIR.

Il **comma 6** infine affida a un **decreto** del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il compito di definire **criteri**, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, **e le modalità di concessione del credito d'imposta**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le **disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito**.

Si segnala che l'articolo 7, ai commi da 4 a 7, concede un credito d'imposta a coloro che prestano servizio in scuole site nei comuni di montagna. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per ulteriori informazioni.

Articolo 6, commi 4 e 7
(Emolumenti personale medico e sanitario dei comuni di montagna)

I **commi 4 e 7 dell'articolo 6** dispongono il riconoscimento di uno **speciale emolumento** - dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali - a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni.

L'emolumento, di **natura accessoria e variabile**, da attribuire in ragione dell'**effettiva presenza in servizio**, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo lordo complessivo di **20 milioni di euro annui**, a decorrere **dal 2024**, da ripartire, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti per l'individuazione dei comuni montani (**comma 4**).

Allo scopo, viene incrementato il **finanziamento del SSN** per il corrispondente importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 (**comma 7**), alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 23 che detta le specifiche disposizioni finanziarie, tra cui l'utilizzo del FOSMI (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane).

Più in dettaglio, si sottolinea che l'erogazione delle risorse ai fini della **corresponsione dello speciale emolumento** al personale medico e sanitario sopra indicato presenta **natura accessoria** e legata al riconoscimento delle **particolari condizioni del lavoro svolto**, pertanto è dovuto esclusivamente in ragione dell'effettiva presenza in servizio e dipenderà dall'effettivo numero dei comuni che rientreranno nell'elenco indicato dai DPCM previsti nella procedura di definizione dei comuni montani (v. *ante* articolo 2, comma 2), comunque entro i limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali (**comma 4**).

In proposito, si evidenzia che per l'area Sanità, il CCNL sottoscritto tra Aran e sindacati per il [comparto sanità il 2 novembre 2022](#) è relativo, sia per la parte economica sia per quella giuridica, al triennio 2019-2021 (qui il [CCNL Sanità triennio 2019-2021](#)), mentre per i Medici di medicina generale l'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la continuità assistenziale (ex guardia mediche) è stato firmato l'8 febbraio 2024. Il precedente Accordo collettivo nazionale per i MMG e i PLS, tuttora in vigore, è stato firmato il 28 aprile 2022 ([vedi link MMG](#) e [qui PLS](#)).

Il trattamento economico accessorio è una componente della struttura della retribuzione prevista per la posizione di incarico ed è legata alle particolari condizioni di lavoro, ivi compresi i compensi per lavoro straordinario. Si ricorda che i criteri di

allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio devono essere previste, in base ai contratti nazionali e agli accordi collettivi, da specifiche disposizioni di legge - per le quali è necessario l'intervento regionale -che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale.

Il **comma 7** dispone infine la clausola di copertura, incrementando allo scopo il **finanziamento del SSN** per il corrispondente importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e provvedendo all'onere in base a quanto disposto dal successivo articolo 23 (v. *infra*).

Articolo 7, commi 1-3 e 8 *(Scuole di montagna)*

L'**articolo 7, comma 1**, introduce la definizione di "scuole di montagna". Il **comma 2** dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al DPR n. 81/2009 al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Il **comma 3** prevede – a determinate condizioni - un punteggio aggiuntivo ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani. Il **comma 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il più diretto precedente delle disposizioni in commento, per il suo carattere di organicità, è rappresentato dalla legge n. 90 del 1957, recante «Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna», via via superata nel corso del tempo e quindi abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 2010 (c.d. "Taglialeggi 2"). Il testo dettava diverse previsioni relative, fra l'altro, all'individuazione delle scuole site nelle zone disagiate, a misure speciali per la carriera e la quiescenza dei docenti, all'alloggio che i Comuni dovevano fornire agli insegnanti. Esso, tuttavia, non recava la definizione di comuni montani, limitandosi a far rinvio all'art. 1 della L. n. 991/1952 (poi abrogato dall'art. 29 della L. n. 142/1990, corrispondente all'art. 28 del d.lgs. 267/2000). Tale disposizione considerava territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, maggiorati del coefficiente 12, non superasse le lire 2400.

Come sopra segnalato, il **comma 1** definisce scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia) e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame limitatamente a tale plesso.

Si ricorda che l'art. 2 del presente provvedimento disciplina la classificazione dei comuni montani, prevedendo che con DPCM siano definiti i criteri per la classificazione, come montani, dei comuni, dando prevalente rilievo ai parametri altimetrico e della pendenza. Il medesimo DPCM definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani.

Il **comma 2** dispone che si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) e il regolamento recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR n. 81/2009) al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici.

In relazione alla disciplina sul dimensionamento della rete scolastica, si veda la scheda relativa all'articolo 5, comma 3, all'interno del [dossier sull'Atto Senato n. 1027](#).

L'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha introdotto all'articolo 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) i commi da 5-*quater* a 5-*sexies*.

Si segnala in proposito la [sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023](#) (depositata il 22 dicembre 2023) che ha deciso in merito all'impugnazione dell'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della citata [legge n. 197 del 2022](#) sui ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia. In essa, affermandosi la prevalenza della competenza statale nella riorganizzazione del sistema scolastico, si statuisce, in particolare, che le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano «con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico», «si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale», quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull'istruzione», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e n) della Carta costituzionale.

L'art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall'art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il co. 5-*bis* dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall’art. 12, co. 1, lett. *b*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il co. 5-*ter* dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. *c*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro (ora) dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Fino al termine dell’a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 19, co. 5 e 5-*bis*, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011). Successivamente, l’art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’Ufficio scolastico regionale competente.

Per completezza d’esposizione, si ricorda altresì che la novella prevista dall’articolo 47, comma 8, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), ha disposto che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. La novella ha altresì disposto che resta fermo quanto disposto dall’articolo 19-*quater* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), non devono derivare situazioni di esubero di personale.

Il richiamato art. 19-*quater* prevede che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta. È previsto che dall’attuazione dell’articolo non derivino situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all’anno scolastico 2024/2025.

Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022 è stata definita con [DM 157 del 14 maggio 2021](#). Nella relativa premessa

si faceva presente che l'intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta. Dalla [tabella allegata](#) si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono **370**.

La disciplina contenuta nel comma 5-*quater* dell'articolo 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011):

- è operativa a decorrere dall'a.s. 2024/2025;
- prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;
- specifica che essa intende dare attuazione alla [riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla M4C1 del PNRR¹⁴;
- prevede che si deve tener anche conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;
- stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema di decreto sia trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile;
- dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri sopra indicati provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto;
- attribuisce alle Regioni la facoltà, da esercitare con deliberazione motivata, di determinare un differimento temporale, non superiore a 30 giorni;
- demanda infine agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, il compito di provvedere alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

¹⁴ L'obiettivo della riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico è duplice: 1) adeguamento del numero degli alunni per classe. Il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021, a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti nei posti comuni. L'attuazione dell'intervento non è intesa ad aumentare il numero di edifici disponibili. Nell'ambito dell'iniziativa dovrà essere rivolta un'attenzione personalizzata ai singoli alunni, in particolare ai più vulnerabili e sicuramente agli alunni con disabilità. Ci si attende che il miglioramento del rapporto alunni/insegnanti favorisca la qualità dell'insegnamento e la disponibilità di risorse per gli edifici scolastici; 2) revisione delle norme relative alle dimensioni degli edifici scolastici. Come "parametro efficace" per individuare i plessi da accorpate ad altri istituti, facenti capo ad un unico dirigente scolastico, dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 5-*quinqües* disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 31 maggio. In tal caso, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 (dell'articolo 19 del D.L. 98/2011, su cui si veda sopra) e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo.

Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli a.s. considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Infine, in sede di prima applicazione, il comma 5-*sexies* prevede che:

- per l'a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* con i parametri, in relazione ai quali si veda *supra*, indicati all'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 178/2020);
- per l'a.s. 2024/2025, il decreto che stabilisce i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (adottato ai sensi del comma 5-*quater* ovvero del comma 5-*quinqües*), definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*;
- a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-*quater*, ovvero di quello di cui al comma 5-*quinqües*, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti

che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

Secondo la [sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale](#) (su cui si veda più avanti), il così detto insegnamento pluriclasse è il servizio consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse (punto 4).

L'incremento del punteggio per i docenti che prestino servizio nelle scuole di montagna è un meccanismo premiale non nuovo nell'ordinamento.

La disciplina in vigore per circa un cinquantennio (1957-2004) prevedeva che la "speciale valutazione del servizio prestato in scuole di montagna" fosse attribuita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 90 del 1957, in ragione del particolare servizio reso dai docenti negli istituti situati nelle zone di montagna (nonché nelle piccole isole e negli istituti penitenziari); servizio consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse (così detto insegnamento pluriclasse), in comuni individuati secondo criteri combinati (altimetrico, territoriale, reddituale) fissati dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), richiamato dall'art. 1 della suddetta legge n. 90 del 1957.

In anni più recenti, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 97 del 2004, ha previsto che «a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, [...], sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto». Quest'ultima, al punto B.3, lettera h), prevede che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Con una norma d'interpretazione autentica, per più versi, nella sostanza, di portata innovativa, il legislatore è poi intervenuto con l'art. 8-*nonies* del decreto-legge 136 del 2004, stabilendo che il raddoppio del punteggio viene attribuito al servizio prestato esclusivamente nella sede scolastica, ubicata in Comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri (e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola) e a partire dall'anno scolastico 2003-2004- Successivamente, l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha abrogato, con decorrenza dal 1° settembre 2007, la disposizione di cui al punto B.3, lettera h) della tabella, facendo comunque salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.

Rispetto a tale scenario, è intervenuta la [sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale](#), che ha dichiarato l'illegittimità della doppia valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, prevista al punto B.3, lettera h), della tabella di

valutazione di cui sopra, a eccezione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie dei Comuni di montagna.

A fondamento della pronuncia, la Corte evidenzia come «il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost. Questa Corte ha già ritenuto inidoneo il solo criterio altimetrico, definito come «casuale», per l'attribuzione di benefici (sentenze n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989). Anche nel caso in esame, tale criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio». Risulta invece «idoneo criterio di differenziazione per l'attribuzione del doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse [...] In effetti, nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (legge n. 90 del 1957), consolidata nel tempo (dal 1957 al 2004), secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse».

Occorre segnalare, per completezza, alcune clausole contenute nei CCNL, relative al punteggio aggiuntivo corrisposto ai docenti per il servizio svolto nelle scuole di montagna. Il «Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma», prevede, nella Nota (1), che, «relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuola di montagna ai sensi della legge [1/3/1957, n. 90](#), il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede». Da ultimo, il [Contratto nazionale integrativo](#) per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto il giorno 18/05/2022, ha confermato tale previsione.

Il **comma 8**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dei suddetti commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7, commi 4-7
(Credito d'imposta dipendenti scuole di montagna)

L'articolo 7, commi da 4 a 7, riconosce un **credito d'imposta**, in misura pari al minor importo tra il **60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile** e l'ammontare di **2.500 euro**, a favore di **coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo** per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi **acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario**; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'**ammontare annuale del finanziamento** e l'importo di **2.500 euro**.

Più in dettaglio il **comma 4**, all'esplicito scopo di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano in cui ha sede **la scuola di montagna**, concede a **coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo** per fini di servizio un **credito di imposta annuale**. In particolare la norma dispone che al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia), ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, **nei limiti delle risorse disponibili** (di cui al comma 6 dell'articolo in commento), **un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500**.

Il **comma 5** estende il **credito d'imposta** anche a coloro che per i fini di servizio ivi indicati, **acquistano** nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2024, nei limiti delle risorse disponibili (di cui al comma 6 dell'articolo in commento), in misura pari **al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500**.

Il **comma 6** stabilisce le **caratteristiche del credito di imposta** prevedendo che sia utilizzabile **esclusivamente in dichiarazione dei redditi**. Esso viene concesso nel limite di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, e non è cumulabile con:

- la **detrazione Irpef**, spettante ai sensi dell'**articolo 19** del provvedimento in esame pari a una **quota degli interessi passivi sui mutui contratti per**

l'acquisto della "prima casa" nei comuni di montagna (si veda la scheda di lettura dell'articolo 19 per ulteriori informazioni);

- la **detrazione Irpef del 19 per cento** degli **interessi passivi sui mutui** per l'acquisto della "**prima casa**", **disposta, in linea generale**, dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- la **detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione** di cui all'articolo 16 del TUIR.

Il **comma 7** affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore** della presente legge, il compito di definire:

- i **criteri**, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, **e le modalità di concessione** del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto;
- le disposizioni relative ai **controlli e al recupero** del beneficio indebitamente fruito.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

L'**articolo 8** prevede, al **comma 1**, che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il **comma 2** prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. A mente del **comma 3**, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, **in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate**, per la realizzazione di **interventi per alloggi e residenze per studenti universitari**. Il **comma 4**, poi, prevede che **le università** di cui al comma 1 possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza. Il **comma 5**, infine, prevede che **una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che **le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** aventi sede nei territori dei comuni montani (ossia quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura indicata nell'art. 2, comma 1, del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia), ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni, **possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca**, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

Ai sensi del **comma 2**, dall'attuazione di quanto sopra **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le suddette istituzioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** prevede che, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'art. 1, comma 3, della [legge n. 338 del 2000](#), in materia di **alloggi e residenze per studenti universitari**, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni, in ragione della **specificità delle realtà territoriali interessate**, per la realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'art. 1, comma 1, della medesima [legge n. 338 del 2000](#).

Si ricorda che l'**art. 1** della citata [legge n. 338 del 2000](#), prevede, al **comma 1**, che, per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di **immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici** da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari, di consorzi universitari, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di (vecchie) lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (fondo integrato di 65 milioni di euro per il 2009 dall'art. 3 del decreto-legge n. 180 del 2008). A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria (**ora legge di bilancio**). Gli interventi di cui sopra possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

In relazione a quanto sopra, si rileva che il [decreto di ripartizione in capitoli](#) del bilancio dello Stato, per il periodo 2024-2026, riporta nel pertinente capitolo **7273** del MUR denominato "*Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338*", risorse, in conto competenza e in conto cassa, per circa **161** milioni di euro per il **2024**, **177** milioni di euro per il 2025 e **139** milioni di euro per il 2026.

Ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 1 della legge n. 388 del 2000 lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al precedente comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziare negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

A mente del **comma 3**, poi, con decreto dell'attuale **Ministro dell'università e della ricerca**, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-regioni sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo in commento**, le università di cui al comma 1 possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani **forme di insegnamento**

alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, infine, prevede che una quota del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** di cui **all'art. 4** del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rinvia) **può essere destinata all'erogazione di borse di studio** a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui sopra. Le predette risorse sono ripartite con **decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, adottato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 595 della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, **sentito il Ministro dell'università e della ricerca**.

Il **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** è stato istituito dal comma 593 dell'articolo 1 della [legge di bilancio 2022](#) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al fine di promuovere e realizzare **interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna**, nonché misure di sostegno **in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani** delle regioni e delle province autonome, ed in particolare allo scopo di finanziare:

- a) interventi per la **tutela e la promozione delle risorse ambientali** dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle **qualità ambientali** e delle **potenzialità endogene proprie dell'habitat montano**;
- c) attività di **informazione e di comunicazione** sui temi della montagna;
- d) **interventi di carattere socio-economico** a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla **salvaguardia dell'ambiente** e allo **sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali**;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di **spopolamento**.

Il **comma 595** dell'articolo 1 della medesima [legge di bilancio 2022](#) prevede che gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane **sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie**; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata.

Articolo 9 *(Servizi di comunicazione)*

L'**articolo 9**, comma 1, stabilisce che, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, vengano previsti nei **contratti di programma**¹⁵ relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria degli specifici **interventi sulle infrastrutture** di rispettiva competenza.

Il comma 2, individua quali strumenti attraverso cui assicurare lo **sviluppo socio-economico** dei territori montani, la copertura dell'accesso alla rete internet in **banda ultra-larga** e il sostegno alla **digitalizzazione** della popolazione.

L'articolo 9 è collocato nell'ambito del capo III del disegno di legge relativo alla materia dei **servizi pubblici**. Come si evince dalla Relazione illustrativa la previsione ha carattere programmatico ed è volta, "da un lato, a favorire lo **sviluppo delle infrastrutture** per la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, nonché, dall'altro, a garantire **l'accesso a internet**, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il **contrasto del divario digitale e culturale**, quali priorità per lo sviluppo socio-economico dei comuni montani".

Nello specifico, al primo comma, si stabilisce che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedano **interventi** sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali.

Tali interventi non possono essere analoghi a quelli già oggetto di finanziamento pubblico.

Gli **oneri** derivanti dagli interventi sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

Il comma 2 individua nella copertura dell'**accesso alla rete Internet** in banda ultra-larga, e nel **sostegno alla digitalizzazione** della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, le priorità per **sviluppo socio-economico** dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la **strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga**.

Sul punto si ricorda che nel maggio 2021, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), ha individuato le azioni per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Commissione europea nell'ambito della **Bussola digitale 2030**. Le suddette azioni sono alla base della Strategia italiana per la banda ultra larga e, in linea con quanto stabilito a

¹⁵ Per approfondimenti si veda:
https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_il_sistema_ferroviano.html

livello europeo, sono volte a garantire la **copertura dell'intero territorio nazionale** con la connettività a 1 Gbits (entro il 2026) e assicurare la **connettività ad alta velocità** per le famiglie.

La Strategia si compone di **7 interventi**: Piano aree bianche¹⁶, Piano *voucher*, Piano Italia a 1 Giga, Piano Italia 5G, Piano Sanità connessa, Piano Scuole connesse, Piano Isole minori.

Le **risorse** per la realizzazione di questi interventi sono state stanziare per la maggior parte con il PNRR, che intesta la **Missione 1** alla **rivoluzione digitale**, cui sono destinati più di 40 miliardi di euro. Altri finanziamenti sono imputabili al FSC e alle leggi di bilancio.

¹⁶ Con l'espressione **aree bianche** si fa riferimento alle zone montuose, periferiche o poco popolate, ossia zone il cui sviluppo socio-economico deve essere perseguito facendo ricorso all'intervento pubblico, risultando antieconomico l'investimento privato.

Articolo 10 *(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)*

L'**articolo 10** reca disposizioni in materia di adozione di **linee guida** volte all'**individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani**, della **promozione della certificazione delle foreste** e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Nel dettaglio, la disposizione in commento statuisce che nei **comuni montani** di cui al precedente art. 2, comma 1, con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento -, sono predisposte apposite **linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani**, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, in accordo a quanto disposto dal [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#) "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*" (TUFF) e dal [D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#). Ciò allo scopo del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani e della biodiversità, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della tutela del paesaggio e dello sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali.

Il sopra citato D. Lgs. n. 34 del 2018 delinea l'assetto generale per garantire che le foreste possano svolgere molteplici funzioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze tra l'Unione europea, lo Stato e le regioni e può essere considerato la legge quadro nazionale per il settore forestale e le sue filiere.

L'**art. 2**, indica, tra le finalità del citato D. Lgs. n. 34 del 2018 anche **lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali** attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private. Il successivo **art. 3** contiene alcune importanti definizioni, tra le quali:

- **prato o pascolo permanente**: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti [lettera i), comma 2];

- **prato o pascolo arborato**: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame [lettera l), comma 2];

bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante [lettera m), comma 2].

Inoltre, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono assimilati a bosco, tra l'altro, le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati [lettera e), comma 2, articolo 4].

Si ricorda che il sopra citato [DPR n. 357 del 1997](#), ha dato attuazione alla direttiva 92/43/Cee, sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche ai fini **della salvaguardia della biodiversità** mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al suddetto regolamento.

Si fa presente, inoltre, che di recente con [decreto 5 aprile 2023](#) è stata istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti [(3, comma 2, lettera s bis) del TUFF], mentre con [decreto 12 settembre 2023](#) è stato approvato e aggiornato l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia [articolo 16, comma 1 del TUFF]. La Programmazione e pianificazione forestale è raccolta nella **Strategia forestale nazionale** (articolo 6 del TUFF) che **definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale** e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola; essa ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. Con il [decreto n. 677064 del 23 dicembre 2021](#) è stata approvata la Strategia forestale nazionale.

Con riferimento alle misure di carattere economico adottate in materia si ricorda:

- l'istituzione, nello stato di previsione del MASAF, del **Fondo per le foreste italiane** (articolo 1, comma 663-664, L. n.145/2018), con una dotazione per il 2023 pari a euro 5,2 milioni di euro. Con decreto n. 0655063 del 14 dicembre 2021, 410 mila euro sono state destinate alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto pluriennale di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere forestali, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere. Le restanti risorse, pari a 4,79 milioni di euro con [decreto 4 agosto 2023](#) sono state ripartite tra regioni e alle province autonome al fine di promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni, con il fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali;
- l'istituzione, nello stato di previsione del MASAF, del "**Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale**", con una dotazione finanziaria che ammonta a 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a **40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032** (art. 1, comma 530, L.n. 234/2021). In attuazione di quanto disposto è stato emanato il decreto 29 marzo 2022 che, per la

realizzazione, in particolare, dell'azione relativa alle risorse forestali danneggiate e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici, assegna alle Regioni e alle Province autonome, per il 2022, complessivamente 30 milioni di euro.

Si fa presente, poi, che con la legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)) è stato istituito presso l'allora MIPAAF, ora MASAF, il **Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali**, con una dotazione di **2 milioni** di euro per il 2022 (art. 1, commi 857 e 858). In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [decreto](#) dell'8 luglio 2022 recante *“Criteri e modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione internazionale delle tradizioni e delle pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali quali patrimoni immateriali dell'umanità dell'UNESCO”*.

Si ricorda, infine, che, in materia di **foreste, in ambito europeo**:

- è stata adottata, la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 572 final che reca la "[Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030](#)";

- il 27 febbraio 2024, il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento in materia di **ripristino della natura**. Come si legge nel [comunicato stampa](#) il suddetto regolamento mira a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell'UE, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità nonché a migliorare la sicurezza alimentare. Per conseguire gli obiettivi fissati dall'UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat individuati dallo stesso regolamento (che vanno da foreste, praterie e zone umide a fiumi e laghi). Questa percentuale aumenterà poi al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. In linea con la posizione del Parlamento, fino al 2030 la priorità andrà accordata alle [zone Natura 2000](#) Per quanto concerne gli **ecosistemi agricoli** si prevede che per migliorare la biodiversità degli stessi, i paesi dell'UE dovranno registrare progressi in due di questi tre indicatori: [indice delle farfalle comuni](#); percentuale di superficie agricola con [elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità](#); stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Dovranno anche adottare misure per migliorare l'[indice dell'avifauna comune](#), dato che gli uccelli sono un buon indicatore dello stato di salute generale della biodiversità. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE (**COREPER**), massimo organo preparatorio dei lavori del Consiglio, tra il 20 e il 22 marzo 2024 ha deciso di **sospendere i lavori sul provvedimento**, che quindi non è stato portato al Consiglio Ambiente del successivo 25 marzo per l'approvazione definitiva. La suddetta proposta di regolamento non è stata sottoposta al Consiglio dell'UE per l'adozione definitiva dopo che alcuni Stati membri (tra i quali l'Italia) hanno preannunciato il proprio orientamento contrario.

Considerato che l'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo prima delle elezioni europee di giugno si svolgerà dal 22 al 25 aprile 2024, l'unica soluzione percorribile sembrerebbe essere quella di **rinegoziare rapidamente un accordo condiviso tra Consiglio e Parlamento europeo**, che possa essere nuovamente approvato in prima lettura dal Parlamento europeo e ricevere in seno al Consiglio la maggioranza qualificata richiesta per la sua adozione. In assenza di questo scenario, dal punto di vista strettamente procedurale l'*iter* dovrebbe proseguire con l'avvio della **seconda lettura**, che però,

evidentemente, considerate le tempistiche stringenti, appare difficilmente percorribile e non in grado di concludersi entro la fine della legislatura europea.

Articolo 11 *(Ecosistemi montani)*

■ L'**articolo 11** è dedicato alla disciplina degli **ecosistemi montani**.

In particolare, l'articolo in questione riconosce le zone montane di cui al precedente articolo 2, come zone floro-faunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.

Viene inoltre attribuito allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa europea in materia sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi, in relazione ai grandi animali carnivori, non pregiudichino le finalità del disegno di legge in commento.

Da ultimo si segnala che, su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, è stato espunto il riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La materia della fauna e della caccia è infatti disciplinata nei singoli statuti speciali, e relative norme di attuazione, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna.

Articolo 12 *(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)*

L'**articolo 12** prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge “siccità” (D.L. 39/2023), per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, attraverso attività di monitoraggio dei ghiacciai nonché attraverso la realizzazione di casse di espansione, vasche di laminazione e bacini idrici.

Finalità, interventi e risorse ad essi destinate (comma 1, primo periodo)

Le **finalità** dell'articolo in esame, indicate nel primo periodo del comma 1, sono quelle di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso una serie di interventi.

Gli **interventi** vengono individuati:

- nello svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche;
- nella realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innervamento artificiale, da attuare da parte delle regioni.

Per il perseguimento di tali finalità viene previsto che **una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** (di cui all'articolo 4 della presente legge) **può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal D.L. 39/2023** (v. *infra*).

Si valuti l'opportunità di indicare il criterio da seguire in sede di riparto delle risorse del Fondo in questione.

Riparto delle risorse (comma 1, secondo periodo)

Le risorse individuate dal primo periodo sono ripartite **con apposito decreto ministeriale, sulla base delle priorità** individuate in seguito ad apposite richieste **delle regioni** che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Sono inoltre disciplinate le **modalità di adozione del decreto ministeriale di riparto**, prevedendo che lo stesso sia adottato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Si valuti l'opportunità di inserire un termine temporale per l'emanazione di tale decreto.

•Le misure previste dal D.L. 39/2023 (c.d. decreto-legge siccità)

Ai fini del contrasto della scarsità idrica nonché del potenziamento e dell'adeguamento delle infrastrutture idriche, è stato emanato il [D.L. 39/2023](#).

Tra le principali disposizioni recate dal decreto-legge si ricordano, in particolare:

- l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Alla cabina di regia sono attribuiti, tra gli altri compiti, l'effettuazione di una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica (art. 1), nonché, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, poteri sostitutivi (art. 2).

- l'articolo 3, che disciplina la nomina e i compiti del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai precedenti commissari straordinari. In attuazione di tali disposizioni, con il [D.P.C.M. 4 maggio 2023](#) l'incarico commissariale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua.

Tra le altre disposizioni del D.L. 39/2023 si ricordano l'art. 4, che dispone alcune semplificazioni procedurali, e l'art. 4-bis, che reca misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, derogando ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici. L'art. 5 prevede che il commissario straordinario, di intesa con la Regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi degli invasi. L'art. 6 riguarda la realizzazione delle vasche di acque piovane per uso agricolo. L'art. 7 prevede che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato non oltre il 31 dicembre 2024 (in virtù della proroga disposta dall'art. 12, comma 5, del D.L. 215/2023) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente. L'art. 7-bis consente la rimodulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici. L'art. 11 inserisce tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati. L'art. 13 prevede l'adozione di un piano di comunicazione, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dell'acqua.

Informazioni sugli interventi di urgente realizzazione per fronteggiare la crisi idrica e sui relativi stanziamenti sono state fornite in [risposta all'interrogazione 3-00960](#), nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 15 febbraio 2024, nonché nella risposta all'[interrogazione 5/02069](#), resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) della Camera del 28 febbraio 2024. Ulteriori informazioni sono disponibili nella [relazione depositata dal Commissario straordinario nel corso dell'audizione del 12 marzo 2024](#) presso la Commissione VIII.

Articolo 13

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)

L'**articolo 13, comma 1**, riconosce un contributo sotto forma di **credito d'imposta** agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Il **comma 2** demanda l'individuazione **dell'elenco** dei predetti **servizi** a un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il **comma 3** rinvia inoltre ai **piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti** di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la **definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta**. Il **comma 5**, infine, **consente** ai comuni montani **l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi**, di importo **inferiore alle soglie** di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi.

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un **contributo**:

- agli **imprenditori agricoli e forestali** singoli e associati,
- ai **consorzi forestali e alle associazioni fondiarie**

che esercitano la propria attività nei comuni montani (di cui all'articolo 2, comma 2) e che effettuano **investimenti** volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti.

Il contributo è concesso sotto forma di **credito d'imposta**, in misura pari al **10 per cento** del valore degli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, nel limite complessivo di spesa di **4 milioni** di euro per ciascun anno.

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. **Non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 ([legge n. 244 del 2007](#)), e di cui all'articolo 34 (limite di 2 milioni di euro) della legge finanziaria 2001 ([legge n. 388 del 2000](#)). L'agevolazione si applica nel **rispetto dei limiti e delle condizioni** di cui al [regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione](#), del 18 dicembre 2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, al [regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione](#), del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al [regolamento \(UE\) 2023/2831 della Commissione](#), del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione de gli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*».

Il [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) prevede un **divieto generale di concedere aiuti di Stato** (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "*de minimis*")¹⁷.

In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Il riconoscimento effettivo della incompatibilità degli aiuti è in capo alla Commissione. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell'articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso. L'articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia. In via generale, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in

¹⁷ Per maggiori dettagli, si rinvia al [Dossier n. 67, "Gli aiuti di Stato"](#) del Servizio studi della Camera dei deputati del gennaio 2024.

tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta. Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso. L'articolo 108, par. 4, del TFUE consente alla Commissione di adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.

Per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, il suddetto **Regolamento 1408/2013/UE**, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, prevede che l'impresa beneficiaria di tali aiuti deve operare nella produzione primaria di prodotti agricoli (ad esempio animali vivi, frutta o verdura), con talune eccezioni. L'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in «de minimis» nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano – 840,5 milioni di euro, e nel rispetto di talune altre condizioni.

Il suddetto **Regolamento (UE) 717/2014/UE** – modificato il 4 ottobre 2023 dal Regolamento (UE) 2023/2391 – si applica agli aiuti di piccola entità concessi ad imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con talune eccezioni. Per effetto della riforma di ottobre 2023, le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono ora beneficiare dei massimali di aiuti (più alti) consentiti dal Regolamento generale «de minimis». L'articolo 1 del Regolamento esclude dal suo campo di applicazione i seguenti aiuti: a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; b) aiuti concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; d) aiuti per l'acquisto di pescherecci; e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci; f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce; g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci; h) aiuti all'arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/1139; i) aiuti alle attività di pesca sperimentale; j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa; k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale. L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica, ai sensi del Regolamento (UE) 717/2014/UE in esame, non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga, secondo le modifiche di ottobre scorso, lo Stato membro può decidere che l'importo complessivo degli aiuti

a una singola impresa non superiori i 40.000 euro nell'arco di tre esercizi, purché sia stato istituito un registro nazionale degli aiuti. Sempre secondo la riforma di ottobre, l'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi non può superare il limite nazionale stabilito in allegato al Regolamento, pari a 38,524 milioni di euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore il **nuovo Regolamento 2023/2831/UE (Regolamento generale)**, il quale trova applicazione fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste. Il regolamento generale opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura è incluso nell'ambito di applicazione del regolamento, a meno che l'importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Il Regolamento non si applica: 1) agli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione (articolo 1). Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell'arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

Agli **oneri** derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari al limite di spesa stabilito in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il comma 2 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l'ambiente e il clima, **il comma 3 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti** di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.

Il **comma 4** **demanda a un decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la **definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta**, anche ai fini del **rispetto del limite di spesa** previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il **comma 5** dell'articolo 13 **consente** ai comuni montani, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), **l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi**, di importo **inferiore alle soglie** di rilevanza europea indicate dall' articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Per l'applicazione del Codice dei contratti pubblici le soglie di rilevanza europea previste dall'articolo 14, comma 1, dello stesso sono:

- a) 5.538.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) 5.538.000 euro per gli appalti di lavori;
- b) 443.000 euro 6 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) 1.000.000 euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Articolo 14 (Rifugi di montagna)

L'articolo 14 reca una **definizione dei rifugi di montagna**, ribadendo altresì che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Ai sensi del **comma 1** dell'articolo 14 in esame sono considerati **rifugi di montagna** le strutture ricettive **ubicata in zone di montagna, finalizzate** alla pratica dell'**alpinismo** e dell'**escursionismo**, organizzate per dare **ospitalità** e possibilità di **sosta, ristoro, pernottamento** e servizi connessi.

Il comma 1 fa salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali.

Riguardo alla definizione di rifugi di montagna, si rammenta che i due disegni di legge di iniziativa parlamentare (**AS 276** (art. 12) e **AS 396** (art. 16)) propongono una definizione diversa, individuando come tali le strutture ricettive ubicate in zone **disagiate o isolate di montagna** e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

Rispetto al disegno di legge in esame – che fa riferimento semplicemente a “zone di montagna” – l'ubicazione in zone **disagiate o isolate** di montagna, potrebbe creare problemi sull'attribuzione della qualifica a determinati rifugi.

Nella **legislazione statale** è stato sempre utilizzato il termine specifico di “**rifugi alpini**” (*si veda il box sottostante*) e solo negli ultimi anni si è fatto ricorso al termine “**rifugi di montagna**” ricomprendendo in questo modo tutte le strutture di rifugio, affinché potessero beneficiare di sussidi e agevolazioni indicati in alcuni provvedimenti legati alla pandemia da Covid-19:

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 177: esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2020;
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 1: contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (i rifugi di montagna sono contraddistinti dal codice ATECO 552030);
- L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), art. 1, co. 599: esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021

In alcuni casi, il termine rifugio alpino si è sovrapposto a quello di rifugio di montagna, come nel caso dell'articolo 4, comma 1-*quinquies* del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, che ha istituito un fondo di 1 milione di euro per gli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei **rifugi di montagna** rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al D.M. dell'interno 9 aprile 1994, quando il citato D.M. fa riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi per i **rifugi alpini**.

Una prima definizione di **rifugio alpino** è contenuta nel **Regio Decreto-Legge 31 ottobre 1935, n. 2024** recante “Norme per regolare la vigilanza sui **rifugi alpini**”, facoltà

che veniva attribuita al Ministero per la stampa e la propaganda. Nello specifico doveva “*esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna*”.

Successivamente il **decreto 29 ottobre 1955** del Commissario per il turismo (previsto in attuazione della legge delega n. 150 del 1953) indicava, all’art. 12, le caratteristiche che il **rifugio alpino** avrebbe dovuto avere ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte degli Enti provinciali per il turismo alla costruzione o all’apertura del rifugio:

1) si tratti di costruzioni isolate in zone montane, raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere, ghiacciai, morene, ecc., per ricetto dei turisti e degli escursionisti di montagna;

2) la costruzione abbia carattere permanente, costituisca valida difesa dal freddo e dall’umidità, sia ubicata in modo da garantire sicuro asilo, abbia ricettività adeguata alla cubatura e risponda comunque a criteri razionali;

3) i rifugi con custode dispongano di locali destinati ad alloggio per il custode e allo stanziamento delle guide;

4) i rifugi accessibili, durante la chiusura invernale, dispongano di uno o più locali di fortuna con parti apribili dall’esterno;

5) i rifugi dispongano di servizi igienici, di rifornimento idrico e di riscaldamento, nonché di conveniente attrezzatura per il conforto, la sosta e il pernottamento di chi vi trova ricetto e siano dotati di cassetta di medicazione e pronto soccorso.

Il **D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918** (poi abrogato dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 179) conteneva il testo organico delle norme sulla disciplina dei **rifugi alpini**, ma si trattava di disposizioni relative al regime autorizzatorio per la costruzione di un rifugio alpino.

Attualmente, a livello di **legislazione statale**, la **classificazione di rifugio alpino** è contenuta nel **decreto del Ministero dell’interno 3 marzo 2014**, recante “*Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini*”¹⁸ (G.U. 15 marzo 2014, n. 62) sulla base dei seguenti criteri:

- Rifugi raggiungibili con strada rotabile;
- Rifugi non raggiungibili con strada rotabile.

¹⁸ Il **decreto ministeriale 9 aprile 1994** recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” (G.U. 20 maggio 1994, n. 116) indicava, nel **testo originario** del Titolo IV poi sostituito dal **D.M. 3 marzo 2014**, i seguenti criteri di classificazione dei **rifugi alpini**:

- categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
- categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;
- categorie C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all’incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Tale **classificazione in 5 classi** riprendeva quella **tuttora adottata dal Club alpino italiano** per i propri rifugi, basata su parametri, la facilità di raggiungimento del rifugio da parte di un escursionista e le modalità di rifornimento (strada, teleferica, elicottero):

- A: rifugi raggiungibili dalla clientela con auto privata o con massimo 10 minuti a piedi dal parcheggio. Sono incluse anche situazioni dove il cliente raggiunge il rifugio (o le immediate vicinanze) pagando un ticket.
- B: rifugi raggiungibili con impianto a fune, o nelle strette vicinanze (entro i 10 minuti a piedi dall’arrivo dell’impianto);
- C: da 10 minuti a 2 ore di cammino;
- D: da 2 a 4 ore di cammino;
- E: sopra le 4 ore di cammino.

Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.

Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

Si ricorda, infine, che l'articolo 2 della **legge 26 gennaio 1963, n. 91** sul riordino del **Club alpino italiano**, dispone che esso provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, tra l'altro alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei **rifugi alpini** e dei bivacchi d'alta quota di sua proprietà e delle singole sezioni del CAI.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni concernenti le **caratteristiche funzionali dei rifugi** sono stabilite sia dalla normativa dello Stato che da quella delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle rispettive competenze.

Tra le caratteristiche funzionali dei rifugi rientrano quelle relative agli **scarichi e agli impianti di smaltimento**, con possibilità di prevedere **requisiti igienico-sanitari minimi** anche **in deroga** rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

Si rammenta che a seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione, disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2001, la materia del turismo (compreso quindi anche quello montano), non essendo ricompresa tra le competenze della legislazione statale né tra quelle della legislazione concorrente, risulta quale **competenza residua delle Regioni**. Restano, invece, di **competenza statale** le normative di pubblica sicurezza e la normativa antincendio. La vigente normativa antincendio sui rifugi alpini è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994 di *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”* (si veda sopra).

Nella vigente **legislazione regionale** il rifugio alpino viene ricompreso tra le “strutture ricettive extralberghiere”, unitamente ad ostelli, campeggi, affittacamere, b&b, ecc. Oltre al rifugio alpino, in molte legislazioni regionali è presente anche la figura del rifugio escursionistico.

Alcune Regioni prevedono una ulteriore sotto-distinzione, come nel caso del **Piemonte**, indicando la categoria delle “strutture ricettive alpinistiche”, costituita dai **rifugi escursionisti, rifugi alpini**, rifugi non gestiti, bivacchi fissi e rifugi di piccola accoglienza montana (PAM).

A titolo di esempio, la legge della **Lombardia** definisce **rifugi alpinistici** le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello. Sono, invece **rifugi escursionistici** le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 600 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.

Normativa regionale in tema di rifugi

PIEMONTE - Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8. *Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche.*

VALLE D'AOSTA - Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4. *Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino.*

LIGURIA - Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32. *Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.* Articolo 19. *Rifugi alpini ed escursionistici.*

LOMBARDIA - Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27. *Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.* Articoli 31-36. *Strutture alpinistiche.*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8. *Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5. *Interventi per il sostegno di rifugi alpini.*

VENETO - Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. *Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.* Art. 27. *Strutture ricettive complementari.*

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21. *Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale.* Art. 33. *Rifugi alpini ed escursionistici.*

EMILIA-ROMAGNA - Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16. *Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.* Art. 9. *Rifugi alpini ed escursionistici.*

TOSCANA - Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86. *Testo unico del sistema turistico regionale.* Artt. 47-50. *Rifugi e bivacchi.*

MARCHE - Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9. *Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.* Art. 25. *Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi.*

UMBRIA - Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8. *Legislazione turistica regionale.* Art. 27. *Rifugi escursionistici.*

LAZIO - Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8. *Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.* Art. 11. *Rifugi montani.*

ABRUZZO - Legge regionale 14 febbraio 2023, n. 10, *Disciplina del sistema turistico regionale.* Art. 43 e da 46 a 50.

CAMPANIA - Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17. *Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.* Art. 7. *Rifugi di montagna.*

BASILICATA - Legge regionale 4 giugno 2008, n. 6. *Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.* Art. 5.

CALABRIA - Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34. *Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.* Art. 7. *Servizi di alloggio in aree naturalistiche.*

SICILIA - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. *Norme per il turismo.* Art. 3, co. 14.

SARDEGNA - Deliberazione Giunta Regionale n. 23/80 del 22 giugno 2021. *Linee Guida per l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.).* Art. 12 *Rifugi, Bivacchi.*

Il **comma 3** infine precisa che i **rifugi di montagna di proprietà pubblica** possono essere concessi in **locazione** a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, **fatte salve** le prioritarie **esigenze** operative e addestrative del **Ministero della difesa**.

Si intendono come tali quelli di proprietà di amministrazioni statali, regioni, province, comunità montane o unioni di comuni, singoli comuni.

Per quanto riguarda il **Club alpino italiano (CAI)**, esso dispone complessivamente di 721 strutture (di cui 312 rifugi, 76 rifugi non custoditi, 249 bivacchi e 93 capanne sociali), con una corrispondente disponibilità di circa 19.000 posti letto (fonte: Club Alpino Italiano www.rifugi.cai.it).

Articolo 15 *(Finalità)*

L'**articolo 15** individua le **finalità del Capo V** del provvedimento in esame, rubricato "**Sviluppo economico**", stabilendo che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.

Viene poi specificato che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Più in dettaglio, **il comma 1** stabilisce che le misure del Capo V sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'**articolo 1** del provvedimento in esame, al fine di favorire lo **sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento** delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei **lavoratori frontalieri** e delle **professioni della montagna** (di cui al successivo articolo 16), presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame riconosce e promuove le zone montane al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

Le finalità sono perseguite in attuazione dei seguenti articoli della Costituzione e, in particolare:

- **l'articolo 2**, a norma del quale la Repubblica **riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- **l'articolo 3, secondo comma**, ai sensi del quale è compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

- **l'articolo 119, quinto comma**, ai sensi del quale le **risorse derivanti dalle fonti di finanziamento degli enti territoriali** (stabilite dai primi quattro commi dell'articolo 119) consentono **ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite**.

Il **comma 2** reca una **clausola di salvaguardia europea**, chiarendo che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che disciplinano la concessione degli aiuti di Stato (*si veda la scheda sull'art. 4, comma 7*).

Articolo 16 *(Professioni della montagna)*

L'**articolo 16** reca al comma 1 una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali **presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane**. Il **comma 2** stabilisce che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Ferme restando, dunque, le professioni di **guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica** (disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6), e di **maestro di sci** (disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81), nonché la professione di **gestore di rifugio** (disciplinata da leggi regionali), la Strategia nazionale per la montagna (SMI) può **individuare ulteriori professioni di montagna**, ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

In base alla normativa vigente, sono considerate “professioni della montagna” quelle di **guida alpina** e di **maestro di sci**, disciplinate, rispettivamente, dalla **legge 2 gennaio 1989, n. 6** e dalla **legge 8 marzo 1991, n. 81**.

In entrambi i casi si tratta di due **leggi quadro** che definiscono i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento di tali professioni, prevedendo la costituzione di organi di autodisciplina e di autogoverno (Collegio nazionale e Collegi regionali). L'esercizio della professione è subordinata all'iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale, dopo aver conseguito l'abilitazione attraverso la frequentazione di appositi corsi e il superamento degli esami finali.

La **vigilanza** sui rispettivi **Collegi nazionali** è attualmente esercitata dal **Ministero del Turismo** nei confronti delle guide alpine (art. 15, co. 8, legge n. 6/1989) e dal **Dipartimento per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda i maestri di sci¹⁹.

¹⁹ Il testo vigente dell'art. 15, co. 3, della legge n. 81/1991 indica la vigilanza in capo al Ministero del turismo e dello spettacolo. Dopo il referendum di soppressione del Ministero, le competenze in materia di turismo sono state attribuite a vari Ministeri e alla Presidenza del Consiglio nel corso degli anni. Con il DPCM 1° ottobre 2012 è stato definito l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, prevedendo nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport (art. 12) un "Ufficio per lo sport" (co. 4). Con il DPCM 7 giugno 2016 l'Ufficio per lo sport veniva autonomamente collocato nel nuovo articolo 26. Il DPCM 28 maggio 2020 ha trasformato l'Ufficio in Dipartimento, integrando le competenze con l'attribuzione della vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci. Peraltro sin dal 2011 le funzioni e i compiti di vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci venivano assegnati dal Presidente del Consiglio al ministro/sottosegretario delegato in materia di sport.

La **professione di guida alpina** (nel caso della Campania e della Sicilia anche **guida vulcanologica**) è disciplinata dalle seguenti leggi regionali:

- Abruzzo: legge 16 settembre 1998, n. 86;
- Campania: legge 16 marzo 1986, n. 11;
- Emilia Romagna: legge 1° febbraio 1994, n. 3;
- Friuli Venezia Giulia: legge 16 gennaio 2002, n. 2;
- Liguria: legge 17 dicembre 2012, n. 44;
- Lombardia: legge: 1° ottobre 2014, n. 26;
- Marche: legge 23 gennaio 1996, n. 4, titolo IV;
- Piemonte: legge 29 settembre 1994, n. 41;
- P.A. Bolzano: legge 13 dicembre 1991, n. 33;
- P.A. Trento: legge 23 agosto 1993, n. 20;
- Sicilia: legge 6 aprile 1996, n. 28;
- Toscana: legge 20 dicembre 2016, n. 86, artt. 145-157;
- Valle d'Aosta: legge 7 marzo 1997, n. 7;
- Veneto: legge 3 gennaio 2005, n. 1.

La Regione Lazio con la legge n. 3 del 2007 ha disciplinato la professione di **accompagnatore di media montagna** (figura prevista dalla legge n. 6 del 1989), ma non quella di guida alpina. Le guide alpine laziali sono iscritte al Collegio regionale delle guide alpine dell'Abruzzo.

La professione di **maestro di sci** è disciplinata dalle seguenti leggi regionali:

- Abruzzo: legge 31 luglio 2012, n. 39;
- Calabria: regolamento 2 dicembre 2010, n. 18;
- Campania: legge 23 febbraio 2012, n. 4;
- Emilia Romagna: legge 9 dicembre 1993, n.42;
- Friuli Venezia Giulia: legge 16 gennaio 2002, n. 2;
- Lazio: legge 14 giugno 1996, n. 21;
- Liguria: legge 7 ottobre 2009, n. 40;
- Lombardia: legge: 1° ottobre 2014, n. 26;
- Marche: legge 23 gennaio 1996, n. 4, titolo III;
- Molise: legge 8 gennaio 1996, n. 1;
- Piemonte: legge 23 novembre 1992, n. 50;
- P.A. Bolzano: legge 19 febbraio 2001, n. 5;
- P.A. Trento: legge 23 agosto 1993, n. 20;
- Sicilia: legge 23 marzo 2010, n. 7;
- Toscana: legge 20 dicembre 2016, n. 86, artt. 131-144;
- Valle d'Aosta: legge 31 dicembre 1999, n. 44;
- Veneto: legge 3 gennaio 2005, n. 2.

Nella categoria delle “**professioni della montagna**”, sono infine, ricompresi anche i c.d. **gestore di rifugio alpino**, (detti anche rifugisti), anch'essi eventualmente disciplinati dalle normative regionali.

- PIEMONTE - Delibera del Presidente della Giunta regionale 11 marzo 2011, n. 1/R Regolamento regionale recante: “*Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche*”. Art. 2 e 3.

- VALLE D'AOSTA - Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4. *Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino.*
- LOMBARDIA - Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27. *Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.* Articoli 33. Gestori dei rifugi.
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – D.P.P 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate» - Art. 5 - *Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino.*
- MARCHE - Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9. Testo unico delle norme regionali in materia di turismo. Art. 25. *Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi.*
- ABRUZZO - Legge regionale 14 febbraio 2023, n. 10, *Disciplina del sistema turistico regionale.* Art. 49. *Gestione dei rifugi e requisiti del gestore.*

Si segnala che alcune **regioni**, nell'ambito della propria normativa sul turismo e sulle professioni turistiche, hanno previsto le figure di **guida ambientale**, di **guida escursionistica ambientale**, di **guida escursionistica naturalistica**, di **maestro di mountain bike** e di ciclismo fuoristrada.

Articolo 17

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

L'**articolo 17** riconosce un contributo sotto forma di **credito d'imposta** alle **piccole imprese e alle microimprese** che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il **41° anno di età**.

Nel dettaglio, il **comma 1** riconosce un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, alle **piccole imprese e microimprese** le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani (di cui all'articolo 2, comma 2), il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il **41° anno di età**, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi.

Per la definizione di piccole imprese e microimprese, la disposizione rinvia alla [raccomandazione 2003/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#).

Ai sensi dell'articolo 2 di tale raccomandazione, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (par. 1). Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (par. 2). Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (par. 3).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), in misura pari alla **differenza** tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.

Il credito d'imposta è concesso nel **limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 ([legge n. 244 del 2007](#)), e di cui all'articolo 34 (limite di 2 milioni di euro) della legge finanziaria 2001 ([legge n. 388 del 2000](#)).

Al relativo **onere**, pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il **comma 2** precisa che l'agevolazione si applica nel **rispetto dei limiti e delle condizioni** di cui al [regolamento \(UE\) 2023/2831 della Commissione](#), del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*», del [regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione](#), del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, al [regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione](#), del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Per un'illustrazione sintetica di tale normativa europea, si rinvia alla scheda dell'articolo 13.

Per la **determinazione dei criteri e delle modalità** di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai **controlli e al recupero** del beneficio indebitamente fruito, il **comma 3** rinvia a un **decreto** del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo.

Articolo 18
(Agevolazione lavoro agile nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti)

L'**articolo 18**, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa - uno **sgravio contributivo per cinque esercizi in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore** dipendente a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, che svolga stabilmente la **prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile** in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore trasferisca in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

La misura del suddetto esonero, rimodulata in base alle diverse annualità di fruizione, è pari (comma 1):

- per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, al 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore;
- per il terzo e quarto esercizio, al 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore;
- per il quinto esercizio, al 20 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Come anticipato, l'esonero in questione è riconosciuto per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- **che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età** alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;
- **che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile** (disciplinato dalla L. 81/2017) in uno dei comuni montani individuati con apposito DPCM (cfr ante la scheda di lettura su art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- **che trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile** da un comune non montano al medesimo comune montano. *Si valuti l'opportunità di specificare la nozione di abitazione principale, anche alla luce del fatto che ai fini fiscali esistono definizioni parallele di cui*

all'art. 1, c. 741, della L. 160/2019, che, ai fini IMU, comprende nella nozione anche il requisito della residenza anagrafica, e all'art 10, c. 3-bis, del D.P.R. 917/1986 che invece, ai fini Irpef, non menziona tale requisito²⁰.

La **definizione dei criteri e delle modalità** per la concessione dell'agevolazione in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato (vedi infra) - è demandata ad **apposito decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Il medesimo decreto definisce altresì i meccanismi di monitoraggio del beneficio, da realizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 2**).

L'agevolazione di cui al presente articolo 18 – che si applica **nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis***²¹ (**comma 3**) – è **concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029, di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030** e non è cumulabile con l'agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro (ex art. 1, c. 45, L. 220/2010) (**comma 4**).

Ai suddetti oneri e alle minori entrate derivanti dal presente articolo - valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032 - si provvede:

- quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
- quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032 ai sensi dell'articolo 23.

L'onere e la relativa copertura sono rappresentati nella successiva tabella.

²⁰ Cfr. nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima annessa al D.P.R. 131/1986.

²¹ Di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

<i>18, co. 4 - Lavoro agile</i>	2024	2025	2026	2027	2028
Agevolazione (tetto)	-	18,5	21,8	12,5	10,9
Maggiori spese	-	18,5	21,8	12,5	10,9
Minori entrate	-	-	-	-	-
Onere totale	-	18,5	21,8	12,5	10,9
<i>Copertura onere</i>					
Maggiori entrate da lavoro agile	-	-	7,2	5,5	1,4
Art. 23	-	18,5	14,6	7,0	9,5
Totale copertura	-	18,5	21,8	12,5	10,9

<i>18, co. 4 - Lavoro agile</i>	2029	2030	2031	2032	2033
Agevolazione (tetto)	5,4	0,7	-	-	-
Maggiori spese	5,4	0,7	-	-	-
Minori entrate	-	-	0,6	0,1	-
Onere totale	5,4	0,7	0,6	0,1	-
<i>Copertura onere</i>					
Maggiori entrate da lavoro agile	2,2	0,4	-	-	-
Art. 23	3,2	0,3	0,6	0,1	-
Totale copertura	5,4	0,7	0,6	0,1	-

Articolo 19

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

L'articolo 19 introduce una specifica **agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta**, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età **per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani**.

La norma in esame, al **comma 1**, riconosce una agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, alle persone fisiche per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna.

In particolare, la norma prevede che alle persone fisiche che stipulano un **finanziamento ipotecario o fondiario**, comunque denominato, per **l'acquisto o la ristrutturazione** edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda), spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, **un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi** dovuti sul finanziamento stesso.

Il **comma 2** delimita il perimetro dell'agevolazione prevedendo un limite massimo di età per il contribuente che intende avvalersi della misura e l'esclusione di alcune tipologie di immobili.

Nello specifico, la disposizione stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai **contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età** nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Il **comma 3** indica la non cumulabilità della detrazione introdotta dall'articolo in esame con altre agevolazioni. In particolare la norma prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, **non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5**, della presente legge (si vedano le relative schede) e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per

cento degli interessi passivi, e dei relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

Il **comma 4** chiarisce la tempistica dell'applicazione della misura in esame, stabilendo che le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti **successivamente alla data di entrata in vigore** della presente legge.

Il **comma 5** specifica che il credito d'imposta è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel **limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui**.

Il **comma 6** affida a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore** della presente legge, il compito di definire:

- i **criteri e le modalità di concessione** del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5;
- le disposizioni relative ai **controlli e al recupero** del beneficio indebitamente fruito.

Il **comma 7** provvede alla **copertura finanziaria** disponendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **16 milioni di euro annui** a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Articolo 20 ***(Registro dei terreni silenti)***

L'**articolo 20** istituisce il **Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Nel dettaglio il **comma 1** della disposizione in commento statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il **recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti** allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi, ed il degrado ambientale.

Il **comma 2** stabilisce che il perseguimento delle finalità sopra enunciate si consegue attraverso l'istituzione del **Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il citato registro è istituito con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. n. 281 del 1997. Con lo stesso decreto sono definiti i **criteri** per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del suindicato Registro nonché i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Come si legge nella Relazione Tecnica che accompagna il provvedimento in esame, il suddetto registro ha la funzione di garantire **una ricognizione dei terreni silenti al fine di promuoverne il recupero produttivo e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale**. In particolare, si tratta di una banca dati che costituirà un'applicazione interna al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), all'interno della quale verrà garantita una mappatura specifica dei terreni silenti, la quale contribuirà a fornire un quadro d'insieme del territorio. L'utilizzo del SIAN- prosegue la sopra citata Relazione Tecnica- non esclude che potranno essere i comuni, molti dei quali già abilitati al portale, a potere inserire i relativi dati. In ogni caso, verranno utilizzate risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli del MASAF.

Il **Sistema Informativo Forestale Nazionale (SINFor)** di recente istituzione, è nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria(CREA); esso si pone l'obiettivo di porre le basi per migliorare, incrementare, coordinare e armonizzare le informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale nazionale e i

settori produttivi ad esso collegati finalizzato a raccogliere, armonizzare, sistematizzare e condividere i dati e le informazioni statistiche e cartografiche oggi disponibili sul patrimonio forestale nazionale, sul settore e sulle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali. Il **SINFor**, in attuazione degli articoli 14 e 15 dal D. Lgs. n. 34 del 2018, e del Capitolo 6 (Monitoraggio e Valutazione della **Strategia Forestale Nazionale**) è il prodotto di un costante processo partecipato tra le istituzioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati, che a vario titolo producono e utilizzano dati e informazioni relativi al settore forestale, con l'impegno comune di mettere a disposizione, in un unico sistema organizzato e aggiornato nel tempo, i dati e le informazioni del vasto patrimonio di conoscenze disponibile in materia forestale.

Il sistema SINfor, che si compone di due ambienti interconnessi di indagine la **Carta forestale nazionale** ed il **Database foreste**, permetterà una **sistematica e periodica raccolta di dati**, sia **quantitativi che qualitativi**, in grado di **soddisfare una serie di necessità conoscitive** attraverso l'implementazione di **specifici indicatori** appositamente strutturati e **consultabili**.

Il **comma 3** precisa che, ai fini dell'applicazione della disposizione in commento, si fa riferimento alla definizione di **terreni silenti** contenuta nell'art. 3, comma 2, lettere g) e h), del d. Lgs. n.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

La lettera g) del comma 2 dell'art. 3 sopra richiamato, definisce **terreni abbandonati** i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso. La successiva lettera h, indica come terreni silenti i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

Si fa presente che le disposizioni contenute nel d. lgs. 34 del 2018 sono finalizzate a garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale, a promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali, nonché a favorire l'elaborazione di principi generali, di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale. Si ricorda, inoltre, che ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 142) i territori coperti da foreste e da boschi - ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento - sono considerati di interesse paesaggistico e, per questa ragione, specificatamente tutelati dalla legge. Si ricorda, infine, che l'art. 16 della [legge n. 154 del 2016](#) (cosiddetto collegato agricolo) ha istituito presso l'ISMEA, la **Banca delle terre agricole**, con l'**obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili in conseguenza dell'abbandono dell'attività agricola**. La [Banca delle terre agricole](#), secondo la disposizione citata, opera raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei terreni agricoli abbandonati, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. Lo stesso art. 16 dispone poi che l'ISMEA possa presentare

uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

Articolo 21

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

L'**articolo 21** introduce la **clausola di salvaguardia** per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge in esame sono **inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione**.

Le norme del disegno di legge in esame, infatti, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si ricorda che norme di rango primario, come quelle recate dalla legge, non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti - che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore - e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di tale clausola, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"²².

La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della

²² Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art. 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 22 **(Abrogazioni)**

L'**articolo 22** dispone l'**abrogazione** di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

In particolare, l'abrogazione riguarda le seguenti disposizioni:

- **legge 25 luglio 1952, n. 991** (recante *Provvedimenti in favore dei territori montani*), relativamente agli articoli:
 - 2 (Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano);
 - 5 (*Concessioni di studi*);
 - 6 (*Demanio forestale*);
 - 7 (*Espropriazione*);
 - 8 (*Agevolazioni fiscali per terreni agricoli*);
 - 15, comma 1 (*Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana*);
 - 22 (*Opere private di interesse comune*);
 - 31 (*Autorizzazione di spesa*);
 - 33 (*Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*);
 - 34 (*Comunioni familiari*);
 - 35 (*Agevolazioni fiscali per i consorzi*);
 - 36 (*Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute*);
 - 37 (Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sulla nomina di direttore tecnico);
 - 38 (*Regolamento d'esecuzione*).
- **legge 3 dicembre 1971, n. 1102** (recante *Nuove norme per lo sviluppo della montagna*) relativamente agli articoli:
 - 1 (*Finalità*);
 - 2 (*Finalità e mezzi per il loro raggiungimento*);
 - 15 (*Autorizzazione di spesa*);
 - 16 (*Riserva di investimenti pubblici*);
 - 17, 18 e 19 (Norme finali).
- **legge 31 gennaio 1994, n. 97** (recante *Nuove disposizioni per le zone montane*) relativamente agli articoli:
 - 1 (*Finalità della legge*);
 - 2 (*Fondo nazionale per la montagna*);
 - 5-bis (*Disposizioni per favorire le aziende agricole montane*);
 - 21 (*Scuola dell'obbligo*);
 - 24, comma 4 (Relazione annuale al Parlamento);
 - 25 (*Onere finanziario*).

- **legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 319 a 321**, che disciplinano il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, le cui risorse sono peraltro confluite nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ai sensi dell'art. 1, co. 596, della legge n. 234 del 2021.
- **D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 57, comma 2-octies** sull'attribuzione all'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità, enti montani) dell'organizzazione di attività strumentali connesse all'attuazione della normativa sui piccoli comuni (legge n. 158/2017), al testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs. n. 34/2018) e al c.d. collegato ambientale (legge n. 221/2015), attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,9 per cento del sovracanone riveniente dai bacini imbriferi montani - BIM (art. 1, legge n. 959/1953).

Il **comma 2** stabilisce che nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, prevista dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, **continuano ad applicarsi le disposizioni**, anche regionali, **vigenti** alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla suddetta classificazione, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Appare utile indicare quali **disposizioni** delle leggi citate **risulterebbero ancora vigenti** alla luce delle abrogazioni disposte dall'articolo in esame:

- **legge 25 luglio 1952, n. 991** (*Provvedimenti in favore dei territori montani*):
 - art. 3 - Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento;
 - art. 4 - Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica;
 - art. 9 - Costituzione obbligatoria degli enti per la difesa montana;
 - artt. 10-13 - Consorzi di prevenzione;
 - artt. 14-30 (esclusi art. 15, primo comma e art. 22) – Bonifica montana;
 - art. 32 - Mutui per l'esecuzione delle opere.
- **legge 3 dicembre 1971, n. 1102** (*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*):
 - art. 6 - Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale;
 - art. 8 - Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune;
 - art. 9 - Demanio forestale ed affittanze degli enti locali;
 - art. 10 - Comunioni familiari;
 - art. 11 - Patrimonio;
 - art. 12 - Agevolazioni fiscali;
 - art. 13 - Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord;
 - art. 14 - Carta della montagna.
- **legge 31 gennaio 1994, n. 97** (*Nuove disposizioni per le zone montane*):
 - art. 3 - Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;
 - art. 4 - Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola;
 - art. 5 - Procedura per l'acquisto della proprietà;
 - art. 6 - Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari;
 - art. 7 - Tutela ambientale;

- art. 8 - Caccia, pesca e prodotti del sottobosco;
- art. 9 - Forme di gestione del patrimonio forestale;
- art. 10 - Autoproduzione e benefici in campo energetico;
- art. 11 - Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici;
- art. 12 – Servizi. Usi civici;
- art. 13 - Interventi per lo sviluppo di attività produttive;
- art. 14 - Decentramento di attività e servizi;
- art. 16 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali;
- art. 17 - Incentivi alle pluriattività;
- art. 18 - Assunzioni a tempo parziale;
- art. 19 - Incentivi per l'insediamento in zone montane;
- art. 20 - Collaborazione tra soggetti istituzionali;
- art. 22 - Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato;
- art. 23 - Deroghe in materia di trasporti
- art. 24, commi da 1 a 3 - Informatica e telematica.

Articolo 23 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 23** reca le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge in esame.

L'**articolo 23 quantifica** l'onere recato dalle disposizioni del provvedimento nei seguenti importi:

- 100 milioni di euro nell'anno 2024,
- 118,5 milioni di euro nell'anno 2025,
- 114,6 milioni di euro nell'anno 2026,
- 103 milioni di euro nell'anno 2027,
- 105,5 milioni di euro nell'anno 2028,
- 99,2 milioni di euro nell'anno 2029,
- 96,3 milioni di euro nell'anno 2030,
- 96,6 milioni di euro nell'anno 2031,
- 96,1 milioni di euro nell'anno 2032
- 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,

Gli oneri per l'anno 2027 aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 107 milioni di euro.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo** per lo sviluppo delle montagne italiane.

Quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, necessari ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7 (incremento del finanziamento del SSN).

Il comma 1 mantiene fermo quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12 del disegno di legge in esame, che prevedono un **possibile** futuro **utilizzo** delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per specifici interventi (articolo 3 per la Strategia per la montagna italiana; articolo 8, in tema di formazione superiore nelle zone montane; articolo 12 per interventi di carattere straordinario di monitoraggio dei ghiacciai e realizzazione di bacini idrici per l'attività agricola, la lotta agli incendi e l'attività turistica, incluso l'innnevamento artificiale).

La tabella che segue espone gli oneri derivanti dalle singole disposizioni onerose indicate dal comma 1 in esame.

Art/co	Oneri	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6, c.4	Emolumento per personale SSN e medici	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6, c.5	Credito di imposta per locazioni/acquisto immobile personale sanitario	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
7, c.6	Credito di imposta per locazioni personale scolastico	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13, c.1	Credito di imposta per agricoltori montani	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-
17, c.1	Credito di imposta per imprese montane esercitate da giovani	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
18, c.4	Lavoro agile	-	18,5	21,8	12,5	10,9	5,4	0,7	0,6	0,1	-
19, c.5	Credito di imposta per ristrutturazione abitazione principale in comune montano	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
TOTALE		100,0	118,5	121,8	108,5	106,9	101,4	96,7	96,6	96,1	96,0

Per quanto riguarda la copertura degli oneri recati dal d.d.l. A.S. 1054, l'Allegato alla Relazione tecnica espone per le annualità 2024-2025 oneri di spesa recati dagli articoli indicati nelle precedenti tabelle che si compensano con le riduzioni del FOSMIT nella misura di 100 milioni nel 2024 e di 118,5 milioni nel 2025.

Le **maggiori spese** per il 2026 (7,2 milioni) e per il 2027 (5,5 milioni) – nonché per le annualità successive - sono **compensate** dalle **maggiori entrate** conseguenti al venir meno dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato per l'agevolazione del lavoro agile dei lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 41 anni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Oneri complessivi	100,0	118,5	121,8	108,5	106,9	101,5	96,7	96,6	96,1	96,0
Copertura su FOSMIT	100,0	118,5	114,6	103,0	105,4	99,2	96,3	96,6	96,1	96,0
Quota residuale da coprire	0	0	7,2	5,5	1,5	2,3	0,4	0	0	0
Maggiori entrate esonero versamento	0	0	+7,2	+5,5	+1,5	+2,3	+0,4	0	0	0

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro settore privato per l'agevolazione lavoro agile											
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A seguito dell'utilizzo del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**, a copertura dei predetti oneri, le disponibilità del Fondo, rispetto al dato a legislazione vigente indicato nella legge di bilancio per il 2024, sarebbero così rideterminate:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Legge di bilancio 2024	195,7	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6
disegno di legge	100,0	118,5	114,6	103,0	105,5	99,2	96,3	96,6	96,1	96,0
Quota residuale	95,7	78,1	82,0	93,6	91,1	97,4	100,3	100	100,5	100,6

Il **comma 2** stabilisce che, ad esclusione di quanto previsto al comma 1, le restanti disposizioni contenute nel testo in esame non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, il **comma 3** dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure indicate dal comma 1 dell'articolo in esame sono soggette ad un **monitoraggio** effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base degli esiti di tale monitoraggio, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a **rimodulare le predette risorse tra le misure** previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tali decreti di variazioni di bilancio non hanno effetto automatico, ma i relativi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

Infine, il **comma 4** dispone che, sulla base del monitoraggio, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le **necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta** previsti agli articoli 6, commi 2 e 3 (in favore del personale sanitario e medico), 7, commi 4 e 5 (personale scolastico), 13, comma 1 (agricoltori montani), 17, comma 1 (giovani imprenditori), e 19, comma 1 (abitazione principale), conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

TESTO A FRONTE

Si segnala che sulla materia risultano presentati al Senato ed assegnati alla 1^a Commissione due ulteriori disegni di legge A.S. 276 (Gelmini) e A.S. 396 (Borghi ed altri).

Il d.d.l. 276 (Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane), presentato il 2 novembre 2022, riprende sostanzialmente il testo presentato dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie Gelmini (Governo Draghi) ed è strutturato in 19 articoli.

Il d.d.l. 396 (Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali), presentato il 7 dicembre 2022, è invece composto da 23 articoli e reca altresì misure per il sostegno all'agricoltura di montagna e disposizioni di delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali.

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
CAPO I	CAPO I	CAPO I
NORME GENERALI	NORME GENERALI	NORME GENERALI
ART. 1 <i>(Finalità)</i>	ART. 1 <i>(Finalità)</i>	ART. 1 <i>(Finalità)</i>
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche,	1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.	1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.
		6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.</p> <p>2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della</p>	<p>3. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.</p>	<p>delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.</p> <p>2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.</p>

formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli

effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di

manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico

<p>3. Lo Stato promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.</p> <p>4. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.</p> <p>5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.</p> <p>7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p>
--	---	---

ART. 2***(Classificazione dei comuni montani)***

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani.

ART. 2***(Classificazione dei comuni montani)***

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico.

Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani.

In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata

Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano.

In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei

A.S. 1054 (Governor)

ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

Capo II**A.S. 276 (Gelmini)**

comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

CAPO II**A.S. 396 (Borghi ed altri)****Capo II**

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro

dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della

politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

ART. 3.***(Strategia per la montagna italiana)***

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli

ART. 3.***(Strategia Nazionale per la montagna italiana)***

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno

ART. 3.***(Strategia Nazionale per la montagna italiana)***

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno

A.S. 1054 (Governor)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p> <p>2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in</p>	<p>della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.</p> <p>2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza</p>	<p>alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).</p> <p>2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.</p>	<p>le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.</p>
	<p>3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla</p>	<p>3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
	<p>Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>	<p>all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
ART 4	ART 4	ART 4
<i>(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)</i>	<i>(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)</i>	<i>(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)</i>
<p>1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:</p> <p>a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;</p> <p>b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.</p> <p>2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:</p> <p>a) gli interventi indicati nelle lettere da a) a f) del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;</p> <p>b) la SNAMI;</p> <p>c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:</p> <p>a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;</p> <p>b) la SNAMI;</p> <p>c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.</p> <p>4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.</p> <p>5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.</p>	<p>2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.</p> <p>3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.</p>	<p>2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.</p> <p>3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.</p> <p>4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei</p>

<p>6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.</p>	<p>4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.</p>	<p>comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.</p>
<p>7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.</p>	<p>5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.</p> <p>6. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.</p>

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6

*(Promozione della
montagna presso l'Unione
europea e le organizzazioni
internazionali)*

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7

*(Consiglio nazionale della
montagna)*

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

ART. 5*(Relazione annuale)*

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

ART. 6*(Relazione annuale)*

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

ART. 9*(Relazione annuale)*

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

CAPO III**SERVIZI PUBBLICI****CAPO III****SERVIZI PUBBLICI****CAPO III****SERVIZI PUBBLICI****ART. 6***(Sanità di montagna)*

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per

ART. 7*(Sanità di montagna)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture

ART. 10*(Sanità di montagna)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture

A.S. 1054 (Governor)

ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

A.S. 276 (Gelmini)

sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

A.S. 396 (Borghi ed altri)

sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

A.S. 1054 (Governo)

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei

A.S. 276 (Gelmini)

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

A.S. 396 (Borghi ed altri)

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

A.S. 1054 (Governo)**A.S. 276 (Gelmini)****A.S. 396 (Borghi ed altri)**

provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.

ART. 7**(Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano

ART. 8**(Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

ART. 11**(Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo

A.S. 1054 (Governor)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.</p>	<p>rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.</p>	<p>determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.</p>
<p>4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un</p>	<p>3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.</p> <p>4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.</p> <p>5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per</p>	<p>3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.</p> <p>4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.</p> <p>5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto</p>

A.S. 1054 (Governò)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>	<p>fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>	<p>annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>
<p>5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>	<p>6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>	<p>6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>
<p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p>	<p>7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,</p>	<p>7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

ART. 8

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca

nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1. Le

A.S. 1054 (Governo)

risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

ART. 9*(Servizi di comunicazione)*

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

A.S. 276 (Gelmini)**ART. 9***(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)*

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

A.S. 396 (Borghi ed altri)**ART. 12***(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)*

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
CAPO IV	CAPO IV	CAPO IV
TUTELA DEL TERRITORIO	AGRICOLTURA E FORESTE	AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con

l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

ART. 10***(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)***

1. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di

ART.10***(Salvaguardia dei pascoli montani)***

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme

ART.14***(Salvaguardia dei pascoli montani)***

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

A.S. 1054 (Governo)

forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

A.S. 276 (Gelmini)

attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

A.S. 396 (Borghi ed altri)

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

ART. 11***(Ecosistemi montani)***

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

ART. 12

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di

A.S. 1054 (Governo)

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

A.S. 276 (Gelmini)**ART. 11**

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

A.S. 396 (Borghi ed altri)**ART. 15**

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in</p>	<p>all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i</p>	<p>degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i</p>

A.S. 1054 (Governor)

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del

A.S. 276 (Gelmini)

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa

A.S. 396 (Borghi ed altri)

rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p>	<p>previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.</p>
<p>5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-<i>bis</i> del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono</p>	<p>5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-<i>bis</i> del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.</p>	<p>5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-<i>bis</i> del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.</p>

servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

ART. 14***(Rifugi di montagna)***

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, e organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le

ART. 12***(Rifugi di montagna)***

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le

ART. 16***(Rifugi di montagna)***

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.	prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.	operative e addestrative del Ministero della difesa.
CAPO V	CAPO V	CAPO V
SVILUPPO ECONOMICO	FISCALITÀ MONTANA	FISCALITÀ MONTANA
ART. 15 <i>(Finalità)</i>	ART. 13 <i>(Finalità della fiscalità montana)</i>	ART. 17 <i>(Finalità della fiscalità montana)</i>
<p>1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.</p> <p>2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.</p> <p>2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.</p> <p>2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.</p>
ART. 16 <i>(Professioni della montagna)</i>	ART. 5 <i>(Professioni della montagna)</i>	Art. 8 <i>(Professioni della montagna)</i>
<p>1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e</p>	<p>1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e</p>	<p>1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e</p>

A.S. 1054 (Governò)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>immateriale delle zone montane.</p> <p>2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.</p>	<p>immateriale delle zone montane.</p> <p>2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.</p>	<p>immateriale delle zone montane.</p> <p>2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17 <i>(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)</i></p> <p>1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 <i>(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)</i></p> <p>1. Alle piccole imprese e alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18 <i>(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)</i></p> <p>1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p>	<p>compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.</p>	<p>aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.</p>
<p>2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione</p>	<p>2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione</p>	<p>2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p>	<p>europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.</p>	<p>europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.</p>

ART. 18

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a

quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di

euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.

ART. 19***(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)***

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso

ART. 15***(Agevolazione "Io resto in montagna")***

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare

ART. 20***(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)***

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.</p>	<p>da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:</p>	<p>da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:</p>
<p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	<p>a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;</p> <p>b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.</p>	<p>a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;</p> <p>b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.</p>
<p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>2. La detrazione di cui al comma 1 è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.</p>	<p>2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.</p>
<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021</p>
<p>6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p>		
<p>7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.</p>		
	<p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.</p>	

ART. 20

(Registro dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali

A.S. 1054 (Governo)**A.S. 276 (Gelmini)****A.S. 396 (Borghi ed altri)**

promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

ART. 16

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

ART. 20

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
	<p>Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: <i>«I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».</i></p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: <i>«I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».</i></p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.</p>
<p align="center">CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p align="center">CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p align="center">CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI</p>
	<p align="center">ART. 17 <i>(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)</i></p> <p>1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è</p>	<p align="center">ART. 22 <i>(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)</i></p> <p>1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito,</p>

A.S. 1054 (Governo)**A.S. 276 (Gelmini)****A.S. 396 (Borghi ed altri)**

istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli standard per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri

di quote di emissione - Emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 22

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento

pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni

montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate; i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) prevedere la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

ART. 21

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 18

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 23

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 22**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

ART. 19**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- c) gli articoli 1, 2, 5-*bis*, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

ART. 23**(Disposizioni finanziarie)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno

2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ad esclusione di quanto previsto al comma 1 dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei

A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

limiti di spesa stabiliti nelle
suddette disposizioni.